

# ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI COMUNI DI BELLARIA IGEA MARINA, RIMINI E SANTARCANGELO DI ROMAGNA

ELABORATO: **N. 4**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE

DATA: GIUGNO 2017

*COMMITTENTE:*

**ANTHEA S.R.L.**  
VIA DELLA LONTRA N. 30  
47923 – RIMINI (RN)  
TEL. 0541/767411 – FAX 0541/753302  
C.F./P.IVA 03730240409

**Anthea ))))**  
Il Resp. Funzione Qualità Urbana  
Arch. Marco Tonnoni

*RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:*

**ING. TOMMASO MORELLI**  
VIA DELLA LONTRA N. 30  
47923 – RIMINI (RN)

*DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:*

**ARCH. MARCO TONNONI**  
VIA DELLA LONTRA N. 30  
47923 – RIMINI (RN)

**Anthea ))))**

**Anthea s.r.l.**

Via della Lontra n. 30 - 47923 – Rimini  
Tel. 0541 / 767411 – Fax 0541 / 753302

## TITOLO I° - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

### **Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro.**

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro (nel prosieguo definito anche Accordo) con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 1 e 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. in base al quale verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di contratti di appalti specifici, i servizi cimiteriali di competenza di ANTHEA srl nei territori dei Comuni di **Bellaria-Igea Marina, Rimini e Santarcangelo di Romagna**.

Il presente Accordo Quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi;
- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro è contenuta nel progetto del servizio, nell'elenchi prezzi unitari e nel capitolato tecnico e prestazionale dei servizi posti a base d'asta ed allegati al presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi specifici contratti di appalto derivanti dal presente accordo. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad assegnare e contrattualizzare gli appalti specifici di servizi nelle entità di importo definite ed ipotizzate dall'accordo stesso.

Le prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro saranno commissionate ad un solo operatore economico sulla base di appalti operativi "specifici" che saranno conferiti, di norma e salva diversa motivata necessità della Stazione Appaltante, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo Quadro (vedi articolo 6).

Ai fini di cui sopra costituisce sempre motivata necessità di modifica dell'entità quali quantitativa dei contratti "specifici" l'eventuale modifica delle risorse economiche assegnate ad Anthea da parte dei Comuni soci ovvero, la modifica dei contratti di servizio da parte degli stessi.

Il contenuto dei singoli contratti "specifici" dovrà rispettare quanto previsto e prescritto dal presente capitolato di Accordo Quadro, nello schema contrattuale di Accordo Quadro e nello schema base dei contratti specifici di appalto a cui si aggiungeranno le previsioni contrattuali di dettaglio relative al singolo servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato di Accordo Quadro da parte dell'operatore economico selezionato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro.

L'Affidatario dei singoli contratti "specifici" dovrà eseguire tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per lo svolgimento dei servizi cimiteriali ed affini, il tutto come specificato nella Relazione Tecnica Illustrativa del progetto del servizio, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Sono comprese nell'Accordo Quadro tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal progetto del servizio in oggetto, redatto a norma di legge e di Regolamento con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro di seguito, per brevità, denominato "Appaltatore", deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Tali servizi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore su tutti gli impianti cimiteriali assegnati nei diversi Comuni interessati, senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere, tenendo conto delle tecniche e delle modalità di svolgimento più idonee, come specificato nel presente Capitolato, per svolgere i servizi oggetto della prestazione con efficienza e correttezza.

L'Appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione o in aumento delle consistenze allegate al progetto, per qualsiasi causa verificatasi, non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà pretendere per questo alcun maggior compenso per le prestazioni effettivamente compiute, ad eccezione della variazione del prezzo proporzionale alle maggiori o minori prestazioni richieste. Fermo restando quanto sopra, per le eventuali variazioni delle consistenze verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore con congruo anticipo in rapporto allo svolgersi delle prestazioni variare.

#### **Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti "specifici".**

L'Accordo Quadro avrà durata ordinaria di **due anni (24 mesi)** a decorrere dalla firma dell'accordo.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo 4. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

**N.B.** I singoli contratti operativi avranno una durata di norma coincidente l'annualità di riferimento; tuttavia i contratti operativi potranno avere una durata diversa (indipendentemente dalla previsione annuale che dovrà pertanto intendersi quale termine indicativo) se ciò risulti funzionale per la Stazione Appaltante; ciò potrà avvenire, in particolare, quando il DEC decida di proseguire e/o interrompere la durata del contratto specifico con l'esaurimento degli importi previsti dal medesimo contratto specifico. In questo secondo caso la durata del contratto specifico coinciderà con il termine di esaurimento dell'importo previsto per l'anno di riferimento.

#### **Art. 3 - Estensione dell'Accordo.**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l'accordo per un massimo di **due anni (24 mesi)** dopo la scadenza ordinaria di cui al precedente articolo 2, se ciò risulti necessario per esigenze operative e/o economiche della Stazione Appaltante.

L'estensione dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

L'estensione dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale, fatte salve le modalità di adeguamento dei prezzi stabilite nel presente accordo al successivo

articolo 6. Le imprese selezionate sono obbligate ad accettare l'estensione. Per i singoli contratti specifici, da sottoscrivere durante i 24 mesi di estensione dell'accordo, valgono le stesse regole e le medesime modalità previste per i contratti specifici sottoscritti per i primi due anni di validità dell'accordo medesimo.

#### **Art. 4 - Ammontare dell'Accordo Quadro.**

Il valore massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso (incluso il periodo di possibile estensione di cui al precedente articolo 3) è **Euro 1.748.033,28** (comprensivo del costo della sicurezza di cui al successivo articolo 42) oltre IVA. Tali importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d'asta e della soglia massima dell'Accordo Quadro, ha carattere del tutto indicativo ed è stato desunto dalla somma delle prestazioni annue di cui all'articolo 7, per il termine quadriennale massimo previsto dall'accordo stesso (comprensivo dei due anni di potenziale estensione - anni 2+2).

Si precisa che per un importo massimo teorico dell'accordo di **Euro 1.748.033,28** (costo della sicurezza incluso) le relative componenti contrattuali sono le seguenti:

- **Euro 1.734.160,00** per somme a base d'asta;
- **Euro 13.873,28**, pari allo **0,8% dell'importo a base d'asta**, per oneri della sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso (ai sensi dell'articolo. 42 del presente Capitolato).

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del DUVRI si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) nella misura dello 0,8% dell'importo dei servizi affidati in sede di stipula degli specifici contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro.

**N.B. L'incidenza del costo della sicurezza da interferenze, previsto dall'articolo 42, è quindi stabilito nella misura fissa dello 0,8% dell'importo di ogni singolo contratto specifico.**

L'incidenza della manodopera è stimata forfettariamente nel **40% dell'importo dei servizi** da eseguire e quindi pari a Euro 173.416,00 su base annua e Euro 693.664,00 nell'ipotesi della durata massima di 4 anni.

#### **Art. 5 - Requisiti di affidamento del servizio.**

Preso atto che l'importo massimo annuo dei contratti specifici (detto importo max/anno), comprensivo dell'importo per gli oneri della sicurezza, ammonta a presunti **Euro 437.008,32** (pari all'importo annuo massimo presunto di cui al successivo articolo 7) i requisiti speciali per aderire all'accordo (e per l'affidamento dei successivi singoli appalti) sono i seguenti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- a) Possesso di **fatturato globale** dell'Impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a **euro 874.016,64** (pari a due volte l'importo max/anno per i tre anni di riferimento normativo);
- b) Possesso di un **fatturato specifico** relativo ai servizi oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non inferiore a **euro 437.008,32** (pari a una volta l'importo max/anno per i tre anni di riferimento normativo);
- c) Possesso di **solidità economica e finanziaria** attestata con almeno **due idonee referenze bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- d) Possesso dei **mezzi e delle attrezzature** (minimi) per lo svolgimento del servizio indicati all'art. 57 del presente capitolato;

- e) Disponibilità di almeno **6 operatori con attestato di frequenza corso per “Operatore Funebre e Cimiteriale” (Necroforo)**, in attuazione della L.R. 29.07.2004 n. 19, come indicato all’art. 55 del presente capitolato;
- f) Possesso delle seguenti **Certificazioni di Qualità ISO 9001 e 14001**, quest’ultima anche ai fini del rispetto dei requisiti di carattere ambientale previsti dal D.M. Ambiente 24/05/2012;
- g) iscrizione nel registro delle imprese presso la **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**.

#### **Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici - Modalità di adeguamento dei prezzi.**

Si richiama quanto specificato all’articolo 1.

L’affidamento dei singoli contratti attuativi all’operatore economico selezionato avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro viene sottoscritto ai sensi dell’art. 54, c. 1 e 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Il presente Accordo Quadro sarà concluso con l’operatore economico che ha conseguito il miglior punteggio nella procedura di gara mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sottocriteri stabiliti nel disciplinare di gara.

Per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa, questi verranno fissati dal disciplinare di gara e saranno valutati sulla base dei pesi (o sub-pesi) e dei criteri metodologici indicati nel bando (o disciplinare di gara).

Al fine di dare effettiva validità alle offerte presentate, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti, (quali la risoluzione dell’Accordo Quadro o del contratto specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti dagli Operatori Economici in sede di gara assoggetterà la ditta assegnataria inadempiente ad una penale pari a **Euro 1.000,00** per ogni omissione di natura puntuale e di **Euro 400,00/giorno** per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal Responsabile del Procedimento in ragione della effettiva gravità dell’omissione stessa.

Per quanto attiene l’elemento di natura quantitativa rappresentato dal prezzo le ditte dovranno formulare una percentuale di sconto che sarà applicata sulle voci dell’Elenco prezzi unitari posto a base di gara.

L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata a norma di legge e verificata nel corso del procedimento di scelta del contraente

**Il prezzo offerto dai singoli concorrenti si considererà fisso ed invariabile per la durata dell’Accordo Quadro (due anni).**

Nel caso di estensione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 3 (per il terzo e quarto anno) l’Elenco prezzi unitari posto a base di gara **sarà aggiornato** mediante applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.1.-Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale registrata nel periodo intercorso dalla data di scadenza della procedura di gara alla data di scadenza dei due primi anni di validità dell’Accordo Quadro.

I prezzi così aggiornati resteranno fissi ed immodificabili sino alla scadenza definitiva dell’Accordo Quadro (terzo e quarto anno di validità dell’Accordo).

**Per il primo anno di validità dell’Accordo Quadro, l’appalto specifico derivante dal presente Accordo Quadro sarà assegnato all’operatore economico risultato aggiudicatario dalla procedura di gara.**

**Nel secondo anno ed in quelli (eventualmente) successivi varrà lo stesso principio tenendo in**

considerazione che si partirà sempre dall'inizio della graduatoria, compreso quindi l'operatore già firmatario di contratti di appalto degli anni precedenti.

**N.B. Qualora nell'esecuzione (annuale) di un contratto specifico l'Affidatario principale sia stato oggetto di ordini di servizio, della comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:**

- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- servizi non eseguiti a perfetta regola d'arte;
- ritardi o sospensioni immotivate dei servizi contrastanti con la tempistica concordata;
- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o agli obblighi assunti con il presente accordo o con i contratti specifici;
- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione dei servizi offerte in sede di gara;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell'Appaltatore contenuto nel presente Accordo Quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;

la Stazione Appaltante avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare l'appalto specifico del servizio per tutti gli anni successivi di validità dell'accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell'Appaltatore estromesso.

In questo caso si procederà ad affidare gli appalti specifici relativi agli altri anni al concorrente che segue in graduatoria. Anche per il secondo in graduatoria valgono le stesse disposizioni (e così via per chi segue) nel caso di inadempimenti contrattuali quali quelli sopra evidenziati.

L'operatore economico aderente al presente Accordo Quadro è obbligato a sottoscrivere i contratti specifici su semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di rifiuto sarà assoggettato ad una penale pari alla garanzia provvisoria del 2% di cui al successivo articolo 14.

Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte dell'Affidatario o per fatti attinenti alla vita soggettiva dello stesso (scioglimento, fallimento, perdita dei requisiti di idoneità economica, finanziaria o tecnica ecc.) si scorrerà nella graduatoria di gara dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 7 - Descrizione ed importo indicativo annuo delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.**

Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono specificate, per il primo anno, nel presente Capitolato tecnico oltre a quelle che potranno essere impartite in ogni momento dalla Direzione dell'Esecuzione indicata dalla Stazione Appaltante.

**N.B.** Si precisa che le articolazioni quali-quantitative sotto riportate hanno una natura del tutto indicativa e potranno subire modifiche, anche significative, sia sotto il profilo della natura, della dislocazione territoriale e dell'entità delle prestazioni elencate. Resta invece fermo l'importo complessivo totale annuo che non potrà essere aumentato (fatte salve le opzioni di allungamento dei termini e di altra natura previste dal presente disciplinare). Detti importi, invece, potranno subire riduzioni, anche significative, in ragione delle effettive esigenze ed alle effettive risorse assegnate dai Comuni soci beneficiari del servizio;

#### **Art. 7.1 - Importi presunti complessivi.**

Complessivamente scaturiscono i seguenti importi complessivi:

Importo presunto annuo= **Euro 437.008,32/anno** (incluso gli oneri della sicurezza)

Importo presunto su base biennale (termine ordinario) = Euro 874.016,64/biennio

Importo presunto su base quadriennale (termine max di estensione) = **Euro 1.748.033,28 /quadriennio**

#### **Art. 8 – Forma dell’Accordo Quadro e dei contratti “specifici”. Termini di sottoscrizione.**

L’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto. La ditta aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione dell’Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 14 e scorrere nella graduatoria della gara attivando le procedure previste dalla normativa in vigore che disciplinano la fattispecie.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- 1) il presente Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico e Prestazionale;**
- 2) l’Elenco prezzi unitari posto a base di gara;**
- 3) le polizze di garanzia.**

I singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro saranno stipulati in forma privata o pubblica con registrazione in caso d’uso.

Le ditte aggiudicatarie dell’Accordo Quadro avranno l’obbligo di sottoscrivere il contratto “specifico” su semplice comunicazione scritta (inviata anche a mezzo PEC) della Stazione Appaltante con preavviso minimo di 10 giorni.

Ai sensi dell’art. 32, c. 10 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli servizi potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico. Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto sono a carico delle imprese affidatarie.

#### **Art. 9 - Subappalto.**

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. che si intende qui integralmente richiamato.

Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente Accordo Quadro, dovrà indicare:

- a) se intende avvalersi dell’istituto del sub appalto;
- b) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- d) che all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- e) l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
- f) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il

titolare del subappalto o del cottimo.

g) che l'esecutore abbia indicato la terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere all'Appaltatore gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'Appaltatore, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, la stazione appaltate potrà escutere la cauzione o trattenere i compensi dovuti all'Appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nei casi previsti dall'art. 105, c. 13, del Codice Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e precisamente:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore (se la natura del contratto lo consente);

la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto al subappaltatore.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si dovrà seguire una delle seguenti modalità:

- a) L'appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesimo e quanto ai subappaltatori, tale richiesta costituirà esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento del subappaltatore.
- b) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di liquidazione. In questo caso il pagamento sarà subordinato a due condizioni sospensive:
  - che le somme richieste, sommate a quanto richiesto dall'appaltatore, siano esattamente coincidenti con l'importo del SAL;
  - che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell'appaltatore (a dimostrazione che non sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
- c) Come il caso a) senza autorizzazione e/o liberatoria dell'appaltatore. In questo caso sarà cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all'appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo



pagamento al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilità esclusiva dell'appaltatore.

L'Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Si specifica che nei casi di ritardato pagamento al subappaltatore per cause dovute all'Appaltatore, nell'ipotesi b) e c), la Stazione Appaltante non dovrà riconoscere alcun risarcimento, indennizzo o interesse di alcuna natura.

#### **Art. 10 - Cessione del contratto.**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici da esso derivanti.

#### **Art. 11 - Imposte e oneri fiscali.**

Il corrispettivo offerto dalla ditta è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 12 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, responsabile del servizio.**

L'Appaltatore elegge domicilio nel territorio del Comune di Rimini in cui ha sede la Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La responsabilità dell'esecuzione del contratto è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire.

L'assunzione delle competenze del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di intervento.

L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il responsabile designato dalla Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali o nello svolgimento del servizio.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

**N.B. Considerando che oggetto del presente Accordo Quadro sono servizi cimiteriali, al momento della aggiudicazione di ogni appalto specifico derivante dallo stesso, l'Affidatario deve dimostrare di essere in possesso di area idonea al ricovero dei mezzi e materiali necessari allo svolgimento del servizio (mezzi d'opera specifici, raccolta provvisoria di materiale ecc.) entro un raggio di 40 Km. dalla sede del Palazzo Municipale del Comune di Rimini.**

### **Art. 13 - Fallimento dell'Appaltatore.**

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 con riferimento sia ai concorrenti aderenti all'Accordo Quadro, sia con riferimento ai concorrenti che seguono nella graduatoria.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

### **Art. 14 – Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e dell'Accordo Quadro.**

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in misura pari al **2%** dell'importo di **Euro 1.748.033,28** corrispondente all'importo annuo presunto del contratto specifico di cui all'art. 7 moltiplicato per 4 anni) e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 385/93.

Sono ammesse le riduzioni di importo previste dalla normativa di riferimento.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 93 del D.Lgs. n, 50/2016.

L'offerta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dei contratti specifici. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari dell'Accordo Quadro, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito del comma 9 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro sarà richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia provvisoria per l'intera durata dell'Accordo Quadro (comprensiva della potenziale estensione) ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari all'Accordo Quadro (comprensiva dell'eventuale estensione) ed una entità assicurata pari all'importo presunto annuale del contratto specifico (indicato al precedente articolo 7) moltiplicato per 4 anni.

Tale cauzione dovrà garantire la Stazione Appaltante nel caso in cui gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro si rifiutino di sottoscrivere i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale entro 30 giorni dal formale invito.

L'importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell'accordo.

#### **Art. 15 – Cauzione definitiva.**

Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro l'Affidatario dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. riferiti agli stessi contratti specifici. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 16 – Riduzione delle garanzie.**

Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo comma, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Troveranno altresì applicazione le altre riduzioni previste dagli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 in presenza dei requisiti prescritti.

#### **Art. 17 - Assicurazioni a carico dell'Impresa.**

Considerata la natura del servizio, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifici, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di proprietà della Stazione Appaltante o dell'Ente Comunale a favore del quale si svolge il servizio medesimo;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti

e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
- è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto, gli eventuali coordinatori per la sicurezza e collaudatori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non dovrà comportare l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/16, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si precisa che le ipotesi di danno sopra specificate hanno carattere indicativo e non esaustivo restando valido il principio secondo il quale l'Appaltatore deve garantire la presentazione di una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

I massimali delle polizze di cui al presente articolo saranno comunicati alla ditta appaltatrice caso per caso al momento della decisione di affidare i singoli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro in ragione della natura e dell'entità del contratto specifico.

In assenza di specifiche richieste si farà riferimento alla seguente griglia assicurativa: (Gli Assicurati della sezione I e II devono intendersi: Stazione Appaltante, Appaltatore, subAppaltatore, e tecnico, e DEC):

<b>Sezione I - Danni alle cose.</b>	<b>(importi espressi in euro)</b>
Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei:	Importo contrattuale
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti:	100.000,00
Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero:	15.000,00

<b>Sezione II - R.C.T.</b>	<b>(importi espressi in euro)</b>
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza:	1.500.000,00
con il limite per ogni sinistro di:	1.500.000,00

**Art. 18 - Obblighi a carico dell'impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo contributivo e della sicurezza.**

Oltre a quanto stabilito nei capitolati e nei contratti specifici nonché negli altri articoli del presente capitolato, per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consentirà alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro interne ed esterne all'impresa. A tale riguardo si dà atto che il prezzo offerto da parte delle imprese partecipanti all'Accordo Quadro è stato determinato al netto dei costi di cui sopra ai sensi di legge (vedi art. 32, comma 4 lett. e, del d.P.R. n. 207/2010).

Tale principio è valido per tutti gli appalti specifici affidati ai sensi del presente Accordo Quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

**Art. 19 – Oneri a carico dell'Impresa.**

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'Appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a) l'approntamento e l'organizzazione del servizio contestualmente su più aree e strutture cimiteriali, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
- b) l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento (ove occorrente) e l'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- c) l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dal servizio;
- d) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi pubblici;
- e) l'Appaltatore è tenuto ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all'assistenza tecnica al collaudo ecc.;

- f) l'Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l'esecuzione del servizio;
- g) la spesa per esecuzione di fotografie sull'espletamento del servizio in corso di esecuzione secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello del certificato di regolare esecuzione del servizio;
- h) la sorveglianza diurna e notturna delle aree interessate dal servizio e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- i) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nelle aree interessate dal servizio di più imprese, ditte subappaltatrici, fornitrici e di altra natura;
- j) l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- k) provvedere, prima dell'inizio del servizio alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione e di servizi (PSC e DUVRI), trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- l) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti (in rapporto alla natura delle società appaltatrici) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;
- m) l'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
- n) l'Impresa è tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei servizi, ed all'eventuale pagamento della tassa relativa;
- o) lo smaltimento di tutto il materiale di risulta prodotto dalle lavorazioni e dalle attività componenti il servizio dovrà essere effettuato a norma di legge ed a cura e spese dell'Appaltatore (se ed in quanto dovuto).
- p) ogni onere diretto ed indiretto per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività previste dal servizio assegnato.
- q) l'obbligo di utilizzare il logo ANTHEA come meglio specificato al successivo articolo 32;
- r) ogni altro onere previsto dai contratti specifici e quelli comunque necessari od utili per dare il servizio completo ed a regola d'arte.

#### **Art. 20 – Documentazione.**

L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni, debitamente firmato per accettazione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

#### **Art. 21 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'Accordo Quadro.**

Come previsto all'articolo 1, all'interno dell'Accordo Quadro, i singoli servizi sono affidati mediante contratti di appalto specifici che rappresentano a tutti gli effetti l'estensione contrattuale operativa dell'Accordo Quadro.

I singoli contratti conterranno tutte le prestazioni ed i termini dei servizi da espletare, l'importo complessivo, i tempi di consegna degli stessi, la durata, il computo presunto delle prestazioni, ed i

complessi cimiteriali dove dovranno essere eseguite le attività manutentive.

L'esecuzione del servizio deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del contratto di appalto specifico, (fatte salve le ipotesi di consegna del servizio in via d'urgenza in attesa della firma del contratto); dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine per l'esecuzione del servizio annuale.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto specifico la Direzione dell'esecuzione del contratto gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante ha diritto di annullare l'affidamento e di disporre la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 14, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora a causa del rifiuto alla sottoscrizione del contratto specifico di cui sopra si debba indire una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, (o direttamente un nuovo contratto d'appalto), l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà inoltre trasmettere il DUVRI relativo alle specifiche azioni ed ogni altro documento necessario ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza. In casi di particolare complessità dei singoli interventi il DUVRI dovrà essere adeguato in relazione alla tipologia delle diverse lavorazioni.

#### **Art. 22 - Consegna e avvio del servizio.**

L'attivazione dei servizi avrà inizio immediatamente dopo la sottoscrizione dei contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo, che rappresentano la fase operativa dell'Accordo Quadro medesimo.

I contratti "specifici" riporteranno i tempi per la consegna dei singoli servizi, da effettuarsi previa convocazione formale dell'esecutore nonché la loro durata.

Qualora la consegna e l'avvio del servizio non siano espressamente disciplinati dai singoli contratti specifici, per l'individuazione del primo giorno di consegna e avvio del servizio si procederà mediante apposito verbale da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell'Appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). In assenza di tale verbale la consegna del servizio si intenderà coincidente con la data di sottoscrizione del contratto specifico.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere all'avvio dei servizi in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto indicherà espressamente sul verbale di consegna del servizio le attività da iniziare immediatamente. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di consegnare le singole operazioni comprese nel servizio nel loro complesso, contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese. Se nel giorno fissato e comunicato, o stabilito nel contratto specifico, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, o non avvia concretamente le operazioni previste, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) fissa discrezionalmente una nuova data per verificare in contraddittorio l'effettivo avvio del servizio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva (o provvisoria nel caso in cui si tratti di avvio del servizio in via d'urgenza), al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del medesimo servizio, l'aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità dei servizi oggetto del presente accordo, e delle specifiche necessità dei Comuni soci, potrà modificare l'ordine o le priorità delle attività oggetto dei servizi assegnati senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 23 – Lavoro notturno e festivo.**

L'Appaltatore deve disporre in modo continuativo, anche durante le festività o i periodi di ferie o assenza ad altro titolo, del proprio personale di una dotazione di personale adeguata per garantire i servizi disciplinati dal presente Accordo Quadro.

Trattandosi anche di servizi pubblici essenziali, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare questi servizi in ogni caso, anche nelle ipotesi di **sciopero** del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dalla Committente.

Ove necessario in rapporto alla natura del servizio o delle attività specificate nel capitolato prestazionale il servizio dovrà essere svolto anche nei giorni festivi. Salvo casi particolari il servizio non sarà svolto in notturna. Qualora ciò si rendesse necessario l'Appaltatore dovrà darne comunicazione e giustificazione alla Stazione Appaltante con preavviso di 48 ore (qualora non si tratti di ragioni di imperiosa urgenza).

#### **Art. 24 - Sospensioni del servizio.**

La direzione dell'esecuzione del contratto, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione temporanea totale o parziale del servizio, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte del servizio o parte dello stesso.

La direzione dell'esecuzione del contratto può ordinare in qualsiasi momento la sospensione del servizio per ragioni di pubblico interesse o necessità senza che ciò possa comportare alcun riconoscimento di danni o risarcimenti economici in capo all'Appaltatore. Cessate le cause che hanno reso necessaria la sospensione, la direzione dell'esecuzione del contratto dovrà disporre la ripresa delle attività mediante verbale di ripresa od ordine di ripresa. Il termine di sospensione non potrà mai essere ascritto all'Appaltatore come ritardo sulle attività programmate.

#### **Art. 25 - Programma di massima e programma esecutivo – cronoprogramma.**

Qualora non già previste dal presente Accordo Quadro, il programma esecutivo e/o le modalità operative e temporali per lo svolgimento del servizio saranno puntualmente dettagliate nei singoli contratti e nei capitolati tecnici "specifici" e a cui espressamente si rinvia.

Solo se non disciplinati dai contratti specifici si farà riferimento ai seguenti principi generali di pianificazione ed organizzazione dei servizi.

La Stazione Appaltante e gli affidatari degli appalti specifici dovranno concordare, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, un programma di massima delle attività da svolgere durante la durata del contratto medesimo. In caso di disaccordo il programma indicativo verrà stabilito unilateralmente da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre e consegnare alla direzione dell'esecuzione del contratto, entro 7 giorni dalla redazione del programma indicativo di cui sopra, un programma esecutivo, elaborato in



relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi i tempi e le lavorazioni previste nel programma indicativo, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle attività la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato dalla direzione dell'esecuzione del contratto.

Il programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio.

Durante l'esecuzione delle lavorazioni è compito dell'Appaltatore collaborare con il Direttore dell'esecuzione del contratto per curare l'aggiornamento del cronoprogramma e segnalare tempestivamente le eventuali difficoltà sopravvenute rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi per garantire, ove possibile, il recupero dei tempi.

Indipendentemente dalla programmazione di massima ed esecutiva, alla Stazione Appaltante, per mezzo del DEC, è riconosciuta la facoltà di disporre ed ordinare qualsiasi lavorazione aggiuntiva, modificativa od accessoria riconducibile al servizio affidato.

#### **Art. 26 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.**

Le attività svolte per il servizio saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, nei capitolati dei contratti specifici e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole attività del servizio e, comunque, di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua componente e nei termini assegnati. Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta deve tenere conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed attività eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere efficace il servizio oggetto dell'accordo e dei contratti specifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare il servizio medesimo rispondente sotto ogni aspetto allo scopo cui è destinato.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria (mezzi, segnaletica, puntellature, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare il servizio completamente ultimato nei modi prescritti e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Accordo o dai capitolati specifici, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Le verifiche sui servizi svolti nonché le misurazioni degli stessi saranno effettuate da un incaricato della Stazione Appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro contabile delle misure.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dell'esecuzione del contratto di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure, a quegli accertamenti e somministrazioni che successivamente, con il procedere del servizio, non si potessero più accertare. La Direzione dell'esecuzione del contratto potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle operazioni in corso e di quelle già compiute.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione del servizio, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel presente accordo, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nel contratto specifico; tutte le prestazioni che a giudizio della Stazione Appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere mensilmente a trasmettere alla Stazione Appaltante la rendicontazione puntuale delle attività svolta, provvedendo a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi. La Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'esecuzione provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti.

La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto come indicato nel presente capitolato.

#### **Art. 27 - Elenco dei prezzi unitari.**

Nell'Elenco Prezzi Unitari, facente parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i servizi e le somministrazioni oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari e a corpo, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del servizio;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione delle aree di intervento;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per le prestazioni a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di smaltimento rifiuti, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, ecc.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie attività, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie attività si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

**Art. 28 - Forniture a piè d'opera.**

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

**Art. 29 - Lavorazioni eventuali non previste – nuovi prezzi.**

Resta stabilito che qualora la Direzione dell'esecuzione del contratto disponga l'esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese nell'Elenco Prezzi Unitari contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare ove possibile si farà riferimento come base ai prezziari posti a base di gara in via diretta o comparativa. Ove ciò non sia possibile si darà luogo ad una analisi dei prezzi sulla base di prestazioni e forniture elementari prezzate sulla base di valori presi dai prezziari di riferimento o dal mercato locale.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

I prezzi indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, salvo l'aggiornamento come stabilito nel presente capitolato all'articolo 6.

**Art. 30 - Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi – prescrizioni comuni a tutti i servizi erogati.**

Scopo dell'accordo è la corretta conduzione dei servizi cimiteriali dei Comuni interessati, incluso il mantenimento d'uso in buono stato di manutenzione delle strutture cimiteriali assegnate.

L'Appaltatore è tenuto, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, a segnalare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali criticità, che possano costituire pericolo o arrecare danni a persone/animali e cose. Particolare attenzione dovrà essere tenuta nelle segnalazioni relative a tutti gli stati di pericolo di cui l'Appaltatore viene a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o il Responsabile del procedimento e/o loro collaboratori designati, procederanno, tramite apposito ordine, a disporre l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; ogni intervento eseguito dall'Appaltatore senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante non darà diritto ad alcun compenso.

**Art. 31 - Adempimenti accessori.**

L'ottenimento di permessi o autorizzazioni necessari allo svolgimento delle attività è a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore il quale dovrà agire con tempestività per ottenerli in tempo utile per la esecuzione dei servizi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.

**Art. 32 – Uso del logo aziendale.**

Qualora richiesto dalla Committente, l'Impresa è tenuta ad apporre sui propri mezzi, impegnati nella esecuzione del servizio in oggetto, dei tappetini adesivi calamitati recanti il logo aziendale della Committente e l'indicazione "SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI ANTHEA".

I Tappetini adesivi calamitati saranno forniti dalla Committente e dovranno essere restituiti a fine servizio.

Ogni altro uso del logo aziendale della Committente, in attività, luoghi o tempi non previsti dal presente capitolato, è vietato.

**Art. 33 - Pagamenti in acconto.**

I pagamenti in acconto saranno disciplinati dai singoli contratti specifici.

Se non diversamente disciplinato dai contratti specifici, i pagamenti verranno effettuati con SAL mensile sulla base alla reportistica delle attività effettivamente ed utilmente rese nel periodo di riferimento (mese precedente) indipendentemente dall'importo maturato.

Qualora l'importo maturato sia inferiore ad € 5.000 non si procederà all'emissione del SAL e lo stesso sarà sommato agli importi maturati nel mese successivo.

**Art. 34 -Pagamenti a saldo.**

Il conto finale del servizio è redatto entro giorni 60 dalla data di ultimazione del servizio; è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed è trasmesso al direttore di Anthea. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione del servizio e di regolarità contributiva della ditta appaltatrice.

**Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

**Art. 36 - Revisione prezzi.**

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. E' previsto invece l'aggiornamento dei prezzi così come specificatamente disciplinato dall'articolo 6 del presente capitolato.

### **Art. 37 - Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e ordini di servizio.**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante istituisce un ufficio di Direzione del servizio costituito da un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e da uno o più assistenti. Il D.E.C. ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del contratto avvenga a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti esecutivi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento nelle aree e negli stabili in cui si svolge il servizio al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. I controlli e le verifiche effettuate nel corso dello svolgimento delle attività dalla Direzione dell'esecuzione del contratto non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del servizio stesso, alla buona riuscita delle operazioni, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio. La Direzione dell'esecuzione del contratto avrà la facoltà di rifiutare materiali, attrezzature e mezzi che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le attività che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi sub-appaltatori e/o fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione dell'esecuzione del contratto stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle mansioni loro affidate. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione dell'esecuzione del Contratto per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell'esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di accordo, di Contratto specifico e dei relativi Capitolati. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo delle lavorazioni facenti parte del servizio, per la firma dei documenti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata il Direttore dell'esecuzione del contratto dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'esecuzione del servizio assegnatogli. In caso contrario, a richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, esso dovrà rifare, o, se possibile, ripristinare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. L'Appaltatore dovrà sempre rispettare tassativamente tutte le indicazioni operative che gli verranno impartite da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, sia in fase di organizzazione del servizio che in fase operativa.

#### **Art. 38 – Condotta del servizio da parte dell'Appaltatore e responsabilità tecnica.**

L'Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione del servizio a persona (referente dell'Appaltatore) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico del servizio oggetto dell'Accordo Quadro, il quale abbia doti di responsabilità e coordinamento, autonomia funzionale e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione dell'esecuzione del contratto ed, in generale, con il personale della Stazione Appaltante. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla Stazione Appaltante. Il referente dell'Appaltatore, per tutta la durata degli appalti affidati, deve garantire la presenza continua sui luoghi di svolgimento del servizio. Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione dell'esecuzione del contratto, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del referente dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione all'Appaltatore. Analogamente, il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva il diritto di esigere il cambiamento del referente del servizio, così anche come del personale dell'Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore, tramite il referente dell'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall'Accordo Quadro. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nello svolgimento del servizio o nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il personale che l'Appaltatore destinerà al servizio dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle specifiche attività da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.

#### **Art. 39 – Clausola Sociale e riassorbimento del personale.**

L'Impresa affidataria dei singoli contratti specifici ha l'obbligo di procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come meglio definite dall'art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991, o dai servizi sociali dei comuni a cui è rivolto il servizio. In particolare questi soggetti dovranno svolgere almeno il **30%** del totale monte ore lavorate relative al servizio oggetto dell'appalto.

Qualora il personale svantaggiato, come sopra indicato, non sia già in organico all'Impresa aggiudicataria, la stessa dovrà provvedere all'individuazione e all'inserimento delle persone svantaggiate prioritariamente, dove presente, tramite il Gruppo di Raccordo dei Comuni interessati oppure tramite i Servizi Sociali degli stessi Comuni.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto avrà l'onere di elaborare i progetti di inserimento lavorativo che dovranno prevedere:

1. il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti svantaggiati,
2. le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti,
3. la corrispondenza, nel limite del possibile, tra attitudini e caratteristiche dei soggetti dell'intervento e tipo di lavoro offerto,
4. le modalità di formazione professionale permanente delle persone in inserimento.

In sede di valutazione potranno essere imposte specifiche prescrizioni in merito ai contenuti dei singoli progetti. Una volta valutati positivamente i progetti individuali da parte della Stazione Appaltante, con l'eventuale ausilio delle strutture predisposte dai Comuni interessati, (con le eventuali prescrizioni aggiuntive), l'Impresa procede all'inserimento lavorativo, comunicando i nominativi e le date degli inserimenti al Servizio medesimo.

L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per le quali si è impegnata l'Impresa aggiudicataria deve avvenire entro 60 giorni dall'avvio del servizio. L'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dal loro verificarsi, comunica alla Stazione Appaltante le cessazioni, le quali devono essere ripristinate entro 45 giorni dal verificarsi della cessazione stessa secondo le modalità sopra previste. In accordo con la Committente, la sostituzione del personale svantaggiato può avvenire oltre il termine previsto per motivi legati alla particolare e specifica situazione del personale svantaggiato da inserire e non dipendenti dall'Impresa.

La valutazione dei progetti sarà effettuata entro il termine di 20 giorni dalla loro ricezione. La mancata risposta entro i 20 giorni varrà quale accoglimento dei progetti individualizzati e l'Impresa può pertanto procedere all'inserimento delle persone svantaggiate.

Salvo diversa indicazione, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare semestralmente alla Stazione Appaltante i seguenti dati relativi allo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione:

- elenco del personale impiegato;
- elenco del personale svantaggiato di cui alla presente clausola;
- ore lavorative totali;
- ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato;
- indicazione dell'orario di impiego del personale svantaggiato (tempo pieno o part-time).

L'Impresa aggiudicataria, dietro convocazione della Stazione Appaltante e col coinvolgimento delle strutture che hanno collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, partecipa a periodici incontri di verifica relativi all'andamento del Progetto complessivo di reinserimento sociale e dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate. L'Impresa è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte della Stazione Appaltante, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti. In caso di violazioni rispetto alla presente clausola l'Amministrazione provvede a diffidare l'Impresa aggiudicataria affinché rimuova entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell'Appaltatore.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, nell'eventuale assunzione di nuova manodopera, a dare priorità al riassorbimento della manodopera resasi disponibile del precedente appaltatore del medesimo servizio uscente.

#### **Art. 40 - Ultimazione del servizio.**

Il servizio si concluderà al termine stabilito dai singoli contratti specifici. Dopo tale termine le lavorazioni previste dal programma ma non eseguite non potranno essere attuate e non verranno né contabilizzate né pagate all'Appaltatore.

Eccezionalmente, su esplicita richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ultimazione del servizio potrà essere posticipata per garantire continuità del servizio stesso in attesa dell'individuazione della ditta subentrante ovvero in pendenza della formalizzazione del nuovo contratto. In questo caso le prestazioni svolte in *prorogatio* saranno remunerate agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

#### **Art. 41 - Certificato di conformità (regolare esecuzione del servizio).**

Per la verifica della corretta esecuzione del servizio si procederà all'emissione di un certificato di conformità atto a verificare il corretto svolgimento del servizio e l'accertamento del credito residuo a saldo.

#### **Art. 42 - Rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

L'Appaltatore assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto. Senza che tale elenco risulti esaustivo, l'Appaltatore ha l'obbligo di disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
- b) non compiano di propria iniziativa manovre o azioni non di loro competenza;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- d) prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione Appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso. Questa Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 al contratto specifico deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da ogni interferenza tra le attività di tutti i datori di lavoro ed eventuali ulteriori interferenze presenti nei siti.

**L'incidenza del costo della sicurezza da interferenze è stabilito nella misura fissa dello 0,8% dell'importo di ogni singolo contratto specifico.**

L'esecutore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l'esecutore deve trasmettere alla Committente il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

**N.B. Il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza dà titolo alla Stazione Appaltante di provvedere all'immediata revoca dell'appalto.**

#### **Art. 43 – Norme generali di sicurezza ed igiene.**

I servizi che verranno conferiti con i contratti specifici dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le



norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene ed in particolare, ove esistente, il regolamento cimiteriale.

#### **Art. 44 – Danni a cose e persone.**

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'amministrazione. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

#### **Art. 45 – Penali.**

Se non diversamente prescritto dai contratti specifici, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi operativi per l'esecuzione delle singole lavorazioni od attività indicate nei singoli contratti esecutivi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni verrà applicata una penale nella misura **dell'uno per mille** dell'ammontare relativo al contratto specifico di riferimento.

La penale, di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei servizi e nella ripresa del servizio conseguenti un verbale di sospensione. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale specifico; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 50, in materia di risoluzione del contratto specifico.

Rispetto a servizi disciplinati dall'Accordo Quadro, le inadempienze e le omissioni dell'Impresa sono soggette alle seguenti penali:

##### Operazioni Necroscopiche e servizio di portineria e custodia dei cimiteri

- **€. 500,00 (cinquecento/00)** per mancata od incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nel presente Capitolato di cui al Titolo II°, Capo I° e II°;
- **€. 300,00 (trecento/00)** per il mancato utilizzo da parte degli addetti di idoneo vestiario da lavoro o del cartellino di riconoscimento;
- **€. 2.000,00 (duemila/00)** per un grave inadempienza contrattuale.

##### Servizi di pulizia dei cimiteri

- **€. 300,00 (trecento/00)** per mancata od incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nel presente Capitolato di cui al Titolo II°, Capo III°;

- **€. 150,00 (centocinquanta/00)** per l'utilizzo di prodotti vietati previsti dal presente Capitolato di cui ai Titolo II°, Capo III°;
- **€. 300,00 (trecento/00)** per il mancato utilizzo da parte degli addetti di idoneo vestiario da lavoro o del cartellino di riconoscimento;
- **€. 500,00 (cinquecento/00)** per il ritardo immotivato di oltre 7 (sette) giorni sulla programmazione delle pulizie periodiche previsti dal presente Capitolato di cui ai Titolo II°, Capo III°.

#### Gestione e manutenzione delle lampade votive

- **€. 300,00 (trecento/00)** per mancata od incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste;
- **€. 300,00 (trecento/00)** per il mancato utilizzo da parte degli addetti di idoneo vestiario da lavoro o del cartellino di riconoscimento;
- **€. 500,00 (cinquecento/00)** per il ritardo immotivato di oltre 7 (sette) giorni sulla programmazione della manutenzione e gestione delle lampade votive.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà tuttavia la facoltà di graduare l'entità della penale in rapporto alla effettiva gravità dell'inadempimento. Il pagamento della penale non esime l'Appaltatore dal risarcimento del danno sofferto dalla Stazione Appaltante.

Nei singoli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro l'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti dalla peculiarità dei servizi in affidamento. L'applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Direttore dell'esecuzione del contratto contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà eliminare le ragioni dell'inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Direttore dell'esecuzione del contratto valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Direttore di esecuzione del contratto provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Direttore dell'esecuzione del contratto di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **Art. 46 - Risoluzione dell'Accordo Quadro.**

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'Accordo Quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall'Appaltatore per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso. L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non sia più idonea a continuare l'Accordo Quadro;

- b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
- c) in caso di cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro;
- d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria l'accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f) sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro;
- g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa ovvero entro i termini previsti, prescritti o concordati;
- h) ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva ai sensi dell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.
- i) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. in forza degli appalti specifici derivanti dal presente Accordo Quadro. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l'accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l'accordo. La ditta appaltatrice non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i servizi ordinati ed in essere alla data in cui è dichiarata.

#### **Art. 47 - Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti derivanti.**

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (sino alla concorrenza dei quattro quinti) relative al contratto specifico in essere e senza ulteriori indennità per i contratti specifici non ancora sottoscritti e/o avviati.

#### **Art. 48 – Transazioni.**

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti specifici possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Il direttore, sentito il Responsabile del Servizio, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente articolo può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,

anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

**Art. 49 - Tribunale competente.**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente Accordo Quadro è competente il foro di Rimini. E' esclusa la clausola arbitrale.

**Art. 50 – Accesso agli atti dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici.**

Trattandosi di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, del D.Lvo n.50/16 e s.m.i., la ditta aderente all'Accordo Quadro ed eventualmente aggiudicataria degli appalti specifici prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente Accordo Quadro e alla conclusione degli appalti specifici da esso derivanti qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dello stesso operatore economico cui saranno aggiudicati i contratti specifici, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Per contro l'operatore economico accetta che tutte le informazioni che per legge possono essere oggetto di accesso agli atti o accesso civico.

**Art. 51 - Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto.**

Il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Tommaso Morelli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), è l'Arch. Marco Tonnoni.

**Art. 52 - Rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/01.**

E' fatto obbligo all'Appaltatore di prendere visione del contenuto del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Altresì alla medesima viene richiesto di prendere visione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 (di seguito 'Modello') adottati da ANTHEA, pubblicati sul sito internet <http://www.anthearimini.it/decreto-231.html>, e di accettarle integralmente, anche in nome e per conto dei propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con ANTHEA nell'esecuzione del presente contratto – di rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso applicabili, contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati [dalla Società che ha adottato il Modello].

Viene espressamente posto il divieto all'Appaltatore di porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per ANTHEA.

In caso di compimento di illecito l'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ANTHEA, con le modalità indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui

essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ANTHEA.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del Codice Etico e del Modello adottati da ANTHEA è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra ANTHEA e l'Appaltatore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto ad ANTHEA di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

## TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

### Capo I° - Operazioni Necroscopiche.

#### Art. 53 - Descrizione dell'attività.

Le operazioni necroscopiche comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

- **“Attività cimiteriali connesse alle sepolture”**, che comprendono l'inumazione e la tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, le esumazioni ordinarie programmate e di quelle straordinarie, le estumulazioni ordinarie e straordinarie e la raccolta e riordino dei resti mortali e/o ossei.
- **“Operazioni cimiteriali”**, quali la movimentazione dei feretri nei loculi, tombe, ossari e cinerari, gli interventi igienico-sanitari di sanificazione dei loculi, la collocazione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune, la dispersione delle ceneri in cimitero.

#### Art. 54 – Individuazione dei Cimiteri.

Le operazioni necroscopiche oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere svolte nei seguenti Cimiteri.

##### Comune di Bellaria Igea Marina (n. 2 Cimiteri)

- **Cimitero Centrale di Bellaria,**
- **Cimitero di Bordonchio.**

##### Comune di Rimini (n. 11 Cimiteri)

- **Cimitero di San Vito,**
- **Cimitero di Santa Giustina,**
- **Cimitero di San Lorenzo a Monte,**
- **Cimitero di San Lorenzo in Correggiano,**
- **Cimitero di San Martino in XX,**
- **Cimitero di San Martino Monte L'abate,**
- **Cimitero di Santa Aquilina,**
- **Cimitero di Santa Maria in Cerreto,**
- **Cimitero di Santa Cristina,**
- **Cimitero di Corpòlò,**
- **Cimitero di Casalecchio.**

##### Comune di Santarcangelo di Romagna (n. 6 Cimiteri)

- **Cimitero Centrale del Capoluogo di Santarcangelo di Romagna,**
- **Cimitero di Canonica,**
- **Cimitero di Montalbano,**
- **Cimitero di Ciola,**
- **Cimitero di San Martino Dei Mulini,**
- **Cimitero di Sant'Ermete.**

#### **Art. 55 – Organizzazione del personale.**

L'Appaltatore deve disporre in modo continuativo (anche durante i periodi di ferie o assenza ad altro titolo, compreso in caso di sciopero del proprio personale) di una dotazione di personale adeguata per garantire le operazioni necroscopiche dell'Accordo Quadro secondo le previsioni di cui al presente capitolato, ed in particolare **anche nell'ipotesi di 6 (sei) servizi concomitanti:**

- **2 (due) servizi funebri concomitanti nel Comune di Bellaria Igea Marina;**
- **2 (due) servizi funebri concomitanti nel Comune di Rimini;**
- **2 (due) servizi funebri concomitanti nel Comune di Santarcangelo.**

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare questi servizi in ogni caso, anche nelle ipotesi di **sciopero** del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dalla Committente. La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale con le modalità fissate nei successivi articoli.

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute.

L'Appaltatore assume l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti detergenti, disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel presente capitolato.

**Il personale addetto ai servizi deve indossare una divisa decorosa**, di colore scuro, simile a quella utilizzata dal personale della Committente, uguale per tutto il personale effossore e per quello di portineria e obitorio, e nell'ambito del Cimitero deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio, ed eseguire scrupolosamente gli ordini ricevuti dalla Committente.

L'Appaltatore deve dimostrare, all'atto dell'affidamento del servizio, la disponibilità fra il proprio personale impiegato nei servizi cimiteriali, di **almeno 6 operatori con attestato di frequenza corso per "Operatore Funebre e Cimiteriale" (Necroforo)**, in attuazione della L.R. 29.07.2004 n. 19.

#### **Art. 56 – Consistenza del servizio.**

L'Appaltatore deve attrezzarsi in modo da poter garantire:

- i servizi di ricevimento dei feretri e di sepoltura (inumazione e tumulazione), in ore diverse ed anche in contemporanea, **per un massimo di 6 (sei) servizi contemporanei, 2 (due) per ciascun Comune in cui dovrà essere svolta l'attività**, fissati dall' Ufficio Comunale con le modalità previste dal presente capitolato;
- i servizi relativi alle esumazioni ed estumulazioni, fissati dall' Ufficio Comunale, anche in contemporaneità con i servizi di cui al precedente punto, e nei limiti indotti dall'impiego del numero minimo di mezzi previsti dal presente capitolato.

Eccezione fatta per i servizi di ricevimento e di sepoltura in occasione di funerale, non vengono effettuati servizi nei giorni festivi, salvo il caso di più festività consecutive.

Tutti gli interventi relativi alla predisposizione di ogni servizio (approntamento dell'area di cantiere, scavo delle fosse, utilizzo degli alzaferetri, rimozione delle lastre di chiusura dei loculi, ecc), devono essere eseguiti con personale numericamente adeguato e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia.

La movimentazione dei feretri deve essere effettuata come segue:

- a) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e inumazione di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti del concepimento, di feti, di nati morti, di resti mortali e di cadaveri di bambini (fino a 10 anni), con un **minimo di due operatori**;
- b) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e inumazione di resti mortali e di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un **minimo di quattro operatori**;
- c) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di nati morti, di resti ossei, di ceneri, di resti mortali e di cadaveri di bambini (fino a 10 anni) nei colombari, con un **minimo di due operatori**;
- d) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di resti mortali e di cadaveri di adulti (oltre 10 anni) nei colombari, con un **minimo di quattro operatori**;
- e) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di resti ossei e di ceneri negli ossari e nei cinerari, con un **minimo di un operatore**;
- f) esumazioni straordinarie di cadaveri di feti, nati morti e bambini (fino a 10 anni), con un **minimo di due operatori**;
- g) esumazioni straordinarie di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un **minimo di quattro operatori**;
- h) esumazioni ordinarie ed anticipate di resti mortali di feti, nati morti e bambini (fino a 10 anni), con un **minimo di due operatori**;
- i) esumazioni ordinarie ed anticipate di resti mortali di adulti (oltre 10 anni), con un **minimo di due operatori**;
- j) estumulazioni ordinarie, anticipate e straordinarie di resti mortali e cadaveri di nati morti e bambini (fino a 10 anni), con un **minimo di due operatori**;
- k) estumulazioni ordinarie, anticipate e straordinarie di resti mortali e cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un **minimo di quattro operatori**;
- l) estumulazioni ordinarie e anticipate di resti ossei e di ceneri da colombari, tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, con un **minimo di due operatori**;
- m) estumulazioni ordinarie e anticipate di resti ossei e di ceneri da ossari e cinerari, con un **minimo di un operatore**;
- n) trattamento degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indecomposti) rinvenuti a seguito di esumazione e di estumulazione eseguita a cura dei familiari da tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, ai fini dell'invio alla cremazione o all'inumazione, con un **minimo di due operatori**;
- o) raccolta dei resti ossei di resti mortali rinvenuti totalmente scheletrizzati a seguito di esumazione e di estumulazione eseguita a cura dei familiari da tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, con un **minimo di due operatori**.

Laddove è richiesto l'obbligo di un minimo di quattro operatori per la movimentazione dei feretri, l'impiego di personale può essere ridotto fino ad un minimo di due operatori qualora l'impresa si avvalga di idonee attrezzature che consentano la movimentazione dei carichi nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

**In tutti i casi suddetti il numero minimo di addetti deve essere adeguatamente integrato qualora le circostanze lo richiedano, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.**



#### **Art. 57 – Mezzi ed attrezzature del servizio.**

L'Appaltatore deve disporre, all'atto dell'affidamento del servizio, di una dotazione sufficiente di mezzi, attrezzature e materiali per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle esigenze del servizio.

I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Appaltatore per tutta la durata del contratto.

**La dotazione minima per l'espletamento dei servizi è la seguente:**

##### **Comune di Bellaria Igea Marina**

- **n. 1 escavatore o mini escavatore** di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali secondari dei cimiteri;
- **n. 1 muletto o altra attrezzatura** per il raggiungimento del 1° piano dei colombari. I cimiteri non dispongono infatti di ascensori o montacarichi idonei al trasporto degli alzaferetri e dei feretri;
- **n. 1 alzaferetri** dimensionato per il raggiungimento delle file più alte di colombari;
- **n. 1 idoneo ponteggio/trabatello**, conforme alle vigenti norme di sicurezza, atto a consentire la tumulazione di feretri nelle tombe di famiglia e nei colombari ove risulti impedito l'uso di alzaferetri;
- **n. 1 autocarro** di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali principali dei cimiteri e dei cancelli carrabili.

##### **Comune di Rimini**

- **n. 1 escavatore o mini escavatore** di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali secondari dei cimiteri;
- **n. 2 alzaferetri** dimensionati per il raggiungimento delle file più alte di colombari e di dimensioni compatibili con quelle delle apparecchiature di sollevamento (ascensori, montacarichi) presenti nei cimiteri;
- **n. 1 idoneo ponteggio/trabatello**, conforme alle vigenti norme di sicurezza, atto a consentire la tumulazione di feretri nelle tombe di famiglia e nei colombari ove risulti impedito l'uso di alzaferetri;
- **n. 2 autocarri** di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali principali dei cimiteri e dei cancelli carrabili.

##### **Comune di Santarcangelo**

- **n. 1 escavatore o mini escavatore** di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali secondari dei cimiteri;
- **n. 2 alzaferetri** dimensionati per il raggiungimento delle file più alte di colombari e di dimensioni compatibili con quelle delle apparecchiature di sollevamento (ascensori, montacarichi) presenti nei cimiteri;
- **n. 1 idoneo ponteggio/trabatello**, conforme alle vigenti norme di sicurezza, atto a consentire la tumulazione di feretri nelle tombe di famiglia e nei colombari ove risulti impedito l'uso di alzaferetri;
- **n. 1 autocarro** di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali principali dei cimiteri e dei cancelli carrabili.

L'Appaltatore deve depositare, entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, idonea documentazione comprovante la piena disponibilità della suddetta dotazione minima.

I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere tenute in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione. In particolare, in conformità alle prescrizioni tecniche e normative, devono essere puntualmente eseguite, alle scadenze prefissate, le verifiche tecniche e funzionali da parte degli organi di controllo a ciò preposti, dando prova alla Committente della loro avvenuta esecuzione a semplice richiesta dello stesso.

**L'Appaltatore potrà richiedere di utilizzare, in comodato gratuito, le seguenti attrezzature di Anthea già presenti nelle strutture cimiteriali dove devono essere eseguiti i servizi:**

**Comune di Bellaria Igea Marina**

- n. 1 MULETTO OM Fiat – ACT951;
- n. 2 alzaferetri (solleventori idraulici matricola n.6832/1998 e n.6873/1998 Ditta F.Ili Ferretti);

**Comune di Santarcangelo di Romagna**

- n. 2 alzaferetri (un sollevatore elettrico matricola n.6562/1995 ed un sollevatore idraulico matricola n.6696/1997 della Ditta F.Ili Ferretti).

**In tal caso l'Impresa dovrà espressamente dichiarare in sede di gara questa specifica volontà.**

**N.B. L'Appaltatore dovrà assumere ogni onere di manutenzione e gestione di dette attrezzature ed ogni responsabilità in merito al loro utilizzo, sia verso il proprio personale che nei confronti di terzi. La consegna delle attrezzature verrà formalizzata con la stipula di un contratto di subcomodato fra Anthea e l'Appaltatore.**

**Art. 58 – Rifiuti cimiteriali.**

L'Appaltatore, nell'osservanza delle legislazioni vigenti, deve provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni cimiteriali svolte mediante conferimento degli stessi nei punti di stoccaggio (cassoni) appositamente predisposti dalla Committente:

- a) inerti provenienti dall'esecuzione delle operazioni cimiteriali di competenza dell'Appaltatore elencate al presente capitolato (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni), quali sassi, pietrame, manufatti in cemento o in pietra;
- b) marmi, pietre, graniti ed arredi funerari derivanti dalle operazioni di demolizione di monumenti/lapidi;
- c) materiali provenienti da esumazione e da estumulazione (avanzi delle casse), previa raccolta e separazione dei rifiuti per tipologia (da una parte pezzi di zinco o di piombo, dall'altra resti lignei, stoffe, imbottiture, ecc.).

Ogni elemento decorativo (vasi e decori in metallo, fotografie, statue, opere artistiche in genere) rimossi dai monumenti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione, deve essere accantonato e consegnato al personale della Committente. Altrettanto dicasi per eventuali oggetti di valore rinvenuti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione.

**Art. 59 - Sepoltura di cadaveri, ceneri, resti mortali e resti ossei.**

La sepoltura con il sistema di inumazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in feretro di legno, in una fossa di altezza m 1,50 – 2,00 largh. m 0,80 lungh. m 2,20 – 2,50 realizzata in campi appositamente destinati all'interno del sedime cimiteriale, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità (rif. CAPO XIV D.P.R. 10/09/1990 n°285 e art.2 Regolamento Regionale 23/05/2006 n°4).

Il Comune, in collaborazione con Anthea, si impegna ad effettuare, con congruo anticipo, l'aggiornamento delle piante cimiteriali relative ai campi di inumazione, dalle quali risulti chiaramente la collocazione e la numerazione delle fosse da utilizzare.

La successiva identificazione su campo degli spazi destinati a fosse per inumazione, sulla base delle piante fornite, è di competenza di Anthea.

La sepoltura con il sistema della tumulazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in doppia cassa (di legno e di metallo) nei loculi, cappelle funerarie e tombe di famiglia realizzate all'interno dei cimiteri comunali (rif CAPO XV D.P.R. 10/09/1990 n°285 e art.2 Regolamento Regionale 23/05/2006 n°4).

La sepoltura di resti mortali, resti ossei e ceneri consiste nella collocazione degli stessi nei loculi, ossari, cinerari, cappelle o tombe di famiglia.

Le operazioni di sepoltura comprendono tutte le attività necessarie per il collocamento del feretro nella fossa di inumazione/reinumazione o nel loculo oppure il collocamento delle urne contenenti le ceneri o delle cassettoni dei resti ossei negli spazi scelti dagli utenti per la loro definitiva conservazione.

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- trasporto del feretro all'interno del cimitero dal luogo di ricevimento al luogo di sepoltura,
- scavo della fossa di inumazione e successivo riempimento da eseguirsi parte a mano e parte con mezzo meccanico con la terra di risulta dello scavo,
- sistemazione dell'area, collocamento del cippo di identificazione del defunto, periodico livellamento dei campi e riporti di terra sulle sepolture a seguito dell'asestamento,

oppure,

- apertura e chiusura del loculo, dell'ossario o del cinerario, previo eventuale scollegamento della luce votiva,
- collocamento del feretro nella fossa o nel loculo,
- pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura,
- riposizionamento della lapide in marmo e ricollegamento della eventuale luce votiva (in alternativa posizionamento della lapide a piè d'opera per il ritiro da parte del marmista e ricollegamento eventuale luce votiva da effettuarsi successivamente al rimontaggio),
- fornitura del materiale d'uso necessario (cemento, sabbia, lastre di chiusura dei loculi, ecc.) e ogni altra attività necessaria all'effettuazione delle sepolture.

In caso di collocamento in ossario comune o in cinerario comune, compete alla Società anche l'effettuazione delle operazioni di sversamento delle ceneri e delle ossa.

Per le tombe di famiglia le operazioni da svolgere si differenziano in base alla tipologia della tomba:

- cappelle familiari con accesso diretto ai posti dall'esterno, la tumulazione e le altre operazioni si svolgeranno come per i loculi;
- edicole funerarie con accesso ai posti dall'interno, occorrerà operare all'interno del manufatto, la tumulazione e le operazioni cimiteriali verranno svolte dal personale della società con modalità da valutare di volta in volta, mentre l'apertura chiusura dei loculi, lo smontaggio e rimontaggio delle lapidi, cornici, ecc., verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia;
- cripte funerarie con accesso tramite botola, diretto dall'esterno o posizionato all'interno di edicole funerarie, occorrerà calare il feretro e posizionarlo nel loculo predisposto, mentre l'apertura, la chiusura e la movimentazione delle lapidi verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia.

Le operazioni dovranno essere effettuate in base alla programmazione giornaliera e negli orari stabiliti dalla Committente.

Nel cimitero civico e monumentale le sepolture verranno effettuate, di norma, in orario mattutino; nei cimiteri del forese verranno effettuate sia in orario mattutino che pomeridiano.

Non si effettuano sepolture nel giorno di domenica e nei giorni festivi, salvo eventuali casi di forza maggiore.

Resta salva la facoltà del Comune di Rimini, e quindi della Committente, di stabilire, con propri provvedimenti, una diversa organizzazione degli orari di sepoltura; in tal caso la Società sarà tenuta a rispettare le disposizioni impartite, fatto salvo il diritto di chiedere un adeguamento del canone a compensazione degli eventuali costi emergenti.

#### **Art. 60 - Esumazioni ordinarie in campo comune e campo angeli.**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione (rif. CAPO XVII D.P.R. 10/09/1990 n°285 e art.3 Regolamento Regionale 23/05/2006 n°4).

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le operazioni necessarie al riutilizzo dei campi di inumazione comprendono:

- la delimitazione delle aree di scavo per prevenire pericoli agli utenti del servizio cimiteriale;
- lo spostamento delle lapidi copritomba;
- lo scavo della fossa con escavatore fino alla cassa ivi sepolta, la pulizia del coperchio e l'apertura della stessa;
- la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere. In caso di completa mineralizzazione dovrà provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei e alla collocazione in idonea cassetta di zinco, conforme alle prescrizioni dell'art. 36 D.P.R. 10/09/1990 n. 285, qualora vi sia richiesta dei familiari per la tumulazione dei resti ossei in ossario o in altra sepoltura già in concessione, altrimenti le ossa dovranno essere collocate in apposito sacco provvisto di identificazione esterna per il deposito temporaneo presso il cimitero, e versate in ossario comune in caso di assenza o disinteresse dei familiari trascorso almeno un anno dalla data di esumazione, su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali. In caso di resti non mineralizzati dovrà provvedersi alla raccolta dei fenomeni cadaverici trasformativi e alla loro collocazione in feretro idoneo in relazione al tipo di trattamento successivo (cremazione, reinumazione);
- il trasporto del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria e la sua sistemazione nel luogo di definitiva collocazione o nel luogo di reinumazione o nella camera mortuaria del cimitero;
- Il recupero di eventuali oggetti presenti sulle tombe o all'interno dei feretri e la loro consegna al responsabile del servizio cimiteriale, la sistemazione delle aree di scavo e il trattamento del terreno con prodotti adeguati al ripristino delle condizioni idonee a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

La fornitura della cassetta ossario o del feretro in cellulosa sono a carico della Committente.

Le operazioni dovranno essere eseguite in base alla programmazione effettuata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale in accordo con la Committente.

Le esumazioni dovranno essere effettuate per ciascun campo di inumazione, partendo dall'inizio della prima fila e proseguendo per quella successiva al termine di ogni fila.

Dovrà provvedersi alla raccolta e smaltimento dei materiali di risulta a termini di legge.

Gli avvisi alla cittadinanza saranno pubblicati a cura dell'ufficio cimiteriale, che resterà l'unico titolare dei rapporti con i familiari dei defunti.

#### **Art. 61 - Esumazioni straordinarie.**

Le esumazioni straordinarie dovranno essere eseguite solo se espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e dalla Committente.

Oltre alle operazioni precedentemente descritte la Società dovrà:

- curare che le operazioni si svolgano nella maggiore riservatezza possibile, al riparo dallo sguardo di curiosi o utenti del cimitero;
- assicurarsi che gli operatori utilizzino tutti i D.P.I. necessari alla prevenzione dai rischi biologici, tossici e per la prevenzione di lesioni cutanee o di infortuni;
- rispettare pedissequamente le istruzioni impartite dall'A.S.L., dall'Autorità Giudiziaria e dal responsabile del servizio cimiteriale.

#### **Art. 62 - Estumulazioni ordinarie o straordinarie.**

Poiché nei cimiteri del Comune di Rimini sono presenti attualmente solo loculi stagni, l'estumulazione ordinaria è quella eseguita alla scadenza della concessione cimiteriale oppure quella eseguita trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione, per fare posto a un nuovo feretro (art. 3 Regolamento regionale n. 4/2006).

L'estumulazione straordinaria, di norma richiesta dagli aventi titolo, è quella eseguita prima della scadenza della concessione per riduzione, inumazione, trasferimento in altra sepoltura ecc, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio consiste nell'apertura del loculo e nel prelievo del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria, nel trasporto alla camera mortuaria o al luogo di successiva definitiva sepoltura.

Rientrano nell'attività le operazioni di verifica del feretro, eventuale apertura dello stesso e riduzione dei resti qualora interamente scheletrizzati, ovvero il suo collocamento in altro feretro in caso di mineralizzazione incompleta.

Al termine dell'operazione dovrà provvedersi alla raccolta e smaltimento dei materiali di risulta (cemento, mattoni, feretro) e allo smaltimento a termini di legge.

#### **Art. 63 - Sostituzione feretro a richiesta.**

Trattasi delle operazioni di sostituzione dei feretri di resti mortali estumulati, qualora non idonei per la successiva cremazione o inumazione; le operazioni consistono nella apertura del feretro originario, nella asportazione completa del coperchio e della parte superiore dell'involucro in zinco, nello spostamento dei resti mortali nel nuovo feretro, solitamente in cellulosa biodegradabile e idonea per la cremazione, all'occorrenza provvisto di involucro biodegradabile interno di tenuta, nella chiusura del feretro e apposizione della targhetta di identificazione (per inumazione o ritumulazione) o apposizione dei dati identificativi del defunto sull'esterno del feretro (per cremazione). L'operazione comprende l'uso dei D.P.I. da parte degli operatori, l'utilizzo di ogni attrezzatura utile ad agevolare l'operazione, la successiva pulizia e igienizzazione delle attrezzature usate e dei locali, la raccolta del vecchio feretro e il suo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 64 – Indicazioni generali per lo svolgimento del servizio.**

Le attività sopra elencate dovranno essere svolte con le modalità di seguito indicate, fermo restando che la Committente o il Responsabile del servizio cimiteriale potrà impartire ulteriori direttive e/o indicazioni necessarie ad assicurare la qualità del servizio reso.

Nel caso delle esumazioni, per la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere, **almeno due degli operatori impiegati deve aver conseguito l'attestato a seguito del corso per necrofori organizzato dall'A.U.S.L.**

Tutte le attività dovranno essere effettuate nel **rispetto della disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2008** da un numero minimo di operatori che dovrà tenere conto della complessità dell'operazione, del peso del feretro, dell'eventuale possibile utilizzo di macchinari e attrezzature.

Gli operatori dovranno sempre tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, dei dolenti e di massimo rispetto dei riti, delle usanze e dei costumi di tutti i fruitori del servizio cimiteriale.

**Dovranno inoltre mantenere un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti dei defunti, in particolare nel momento in cui ne maneggiano i feretri e/o i resti risultanti dalle operazioni di esumazione e estumulazione.**

## Capo II° - Servizio di portineria e custodia dei Cimiteri.

### Art. 65 - Descrizione dell'attività.

Le attività di portineria e custodia dei Cimiteri comprendono tutte le operazioni da svolgersi su programmazione o su richiesta della Committenza, in qualsiasi giorno dell'anno, compresi i giorni festivi, e connesse all'apertura, chiusura e presidio degli ingressi dei cimiteri, al ricevimento delle salme e dei feretri, al ritiro e controllo consistente nella verifica dell'esistenza dell'autorizzazione al trasporto, del permesso di seppellimento e della congruità dei dati presenti sul permesso con i dati presenti sul feretro, della documentazione relativa al trasporto delle salme e dei cadaveri e alla sua consegna al responsabile dell'aggiornamento del registro previsto dei Regolamenti Comunali.

### Art. 66 – Individuazione dei Cimiteri.

Le attività di portineria e custodia previste nell'Accordo Quadro dovranno essere svolte nei seguenti Cimiteri.

#### Comune di Bellaria Igea Marina (n. 2 Cimiteri)

- **Cimitero Centrale di Bellaria,**
- **Cimitero di Bordonchio.**

#### Comune di Rimini (n. 1 Cimitero)

- **Cimitero Civico Urbano di Rimini,**

#### Comune di Santarcangelo di Romagna (n. 1 Cimitero)

- **Cimitero Centrale del Capoluogo di Santarcangelo di Romagna.**

### Art. 67 – Organizzazione del personale.

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare questi servizi in ogni caso, anche nelle ipotesi di **sciopero** del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dalla Committente. La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale con le modalità fissate nei successivi articoli.

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute.

**Il personale addetto ai servizi deve indossare una divisa decorosa**, di colore scuro, simile a quella utilizzata dal personale della Committente e nell'ambito del Cimitero deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio, ed eseguire scrupolosamente gli ordini ricevuti dalla Committente.

### Art. 68 – Custodia.

Si elencano le principali funzioni del servizio di custodia:

- informazioni all'utenza su orari, logistica dei campi, servizi sia quelli svolti dalla ditta che in generale

quelli dell'ufficio Cimiteriale;

- ricevere e segnalare tempestivamente al responsabile della Committente, lamentele, richieste di miglioramento dei servizi e fatti o atti anomali non rientranti nella ordinaria gestione. In particolare, il personale addetto alla custodia e sorveglianza dovrà acquisire eventuali segnalazioni scritte dei frequentatori, nonché riportare su apposita modulistica le segnalazioni verbali;
- ricevere o consegnare i cadaveri ed adempiere alle procedure collegate, quali ad esempio ritiro o consegna e controllo dei documenti accompagnatori dei cadaveri (permesso di seppellimento – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni) e consegna al funzionario incaricato delle annotazioni sui registri cimiteriali;
- dare tutte le necessarie indicazioni al personale delle imprese funebri;
- consegna dei documenti all'Ufficio cimiteriale del Comune.
- segnalare ai responsabili del servizio comportamenti in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria e, in caso di necessità, attivarsi senza indugio per fare intervenire la Polizia Municipale e la Forza Pubblica.

In occasione dell'ingresso di defunti per successiva sepoltura, l'acquisizione della documentazione prevista dal contratto di servizio non implica l'esercizio del controllo della titolarità di ingresso nel cimitero del defunto. La verifica della documentazione verrà effettuata dagli uffici comunali.

Il registro ingressi verrà compilato in nome e per conto del Comune. Tale registro verrà consegnato a fine anno agli uffici comunali, che si occuperanno della relativa archiviazione.

Per lo svolgimento del servizio di custodia, la Società dovrà utilizzare i locali ad uso guardiola/portineria esistenti presso il cimitero stesso.

Il personale dovrà avere perfetta conoscenza del vigente regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 69 - Apertura e chiusura dei Cimiteri.**

Il personale di custodia dovrà provvedere alla apertura e chiusura dei Cimiteri Urbani, dove è prevista la portineria, secondo il seguente orario:

##### **Comune di Bellaria Igea Marina**

- dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nel periodo 01/10 – 30/03;
- dalle ore 8,00 alle ore 18,30 nel periodo 01/04 - 30/09;

##### **Comune di Rimini (Cimitero Civico e Urbano)**

- dalle ore 7,15 alle ore 17,00 nei mesi di vigore dell'ora solare (dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre);
- dalle ore 7,15 alle ore 18,00 nei mesi di vigore dell'ora legale (dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo);

##### **Comune di Santarcangelo di Romagna (Cimitero Centrale)**

- dalle ore 7,00 alle ore 17,00 nei mesi di vigore dell'ora solare (dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre);
- dalle ore 7,15 alle ore 19,00 nei mesi di vigore dell'ora legale (dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo);

e comunque quello in vigore al momento dello svolgimento del servizio.

Tale orario sarà continuato e coprirà sia i giorni feriali che quelli festivi.

L'Amministrazione Comunale potrà variare tale orario a proprio insindacabile giudizio senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo (anche nelle giornate festive).



Le operazioni di chiusura dei cimiteri dovranno essere precedute da idonea segnalazione acustica e da un sopralluogo tale da accertare l'assenza di persone all'interno dello stesso fino a quindici minuti dopo l'orario di chiusura previsto.

**Art. 70 – Orari di apertura e ricevimento delle salme, cadaveri, feretri.**

Gli orari di apertura/chiusura della camera mortuaria, sono i medesimi del Cimitero dove vi è ubicata.

**Art. 71 – Attività di ricevimento delle salme e dei cadaveri.**

Il personale addetto al servizio dovrà registrare, in apposito registro, per ciascuna salma o cadavere:

- la data e l'orario di ingresso presso l'obitorio o il locale di osservazione;
- le generalità del defunto e la data del decesso, ove conosciute;
- il luogo di provenienza;
- l'autorità che ha disposto il trasferimento;
- il numero di cella frigorifera nella quale sia stato eventualmente collocato il cadavere;
- se la salma sia a disposizione dell'autorità giudiziaria;
- l'elenco completo degli oggetti eventualmente consegnati dagli addetti al recupero delle salme (ad esempio, nel caso di incidenti stradali).

Il personale dovrà ritirare i documenti di accompagnamento della salma o del cadavere (autorizzazione al trasporto rilasciato dal medico intervenuto al momento del decesso o dalle autorità di P.S., certificazioni mediche che impongono prescrizioni, verbali ecc.) e consegnarli, senza indugio, alla Committente.

Nel caso di salme o cadaveri che presentino perdite di liquidi organici il personale addetto al servizio e gli operatori del recupero dovranno utilizzare un sacco contenitore che permetta in ogni caso il manifestarsi di eventuali manifestazioni di vita.

Tutti i valori, gli oggetti e eventuali altri evidenze di rilevanza giudiziaria presenti sulla salma dovranno essere lasciati sulla salma stessa in attesa del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

La collocazione in cella frigo della salma deve avvenire dopo il completamento del periodo di osservazione, salvo diversa disposizione data dalle autorità sanitarie o giudiziarie.

**Art. 72 – Personale.**

Il personale addetto al servizio di gestione delle camere mortuarie, obitorio, locale di osservazione deve essere adeguatamente formato in merito alle disposizioni legislative vigenti in materia e alle procedure operative adottate.

Il personale dovrà indossare una divisa idonea al luogo e un tesserino di riconoscimento; dovrà inoltre utilizzare i D.P.I. previsti in relazione al tipo di attività da svolgere.

E' fatto obbligo a tutto il personale di mantenere il massimo riserbo in merito alle notizie e informazioni e dati personali relativi ai defunti depositati presso i locali del cimitero.

## **Capo III° - Servizio di pulizia dei Cimiteri.**

### **Art. 73 - Descrizione dell'attività.**

L'Accordo Quadro disciplina il servizio di pulizia dei 12 Cimiteri ubicati nel territorio del Comune di Rimini e dei 6 Cimiteri presenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato.

Trattasi di affidamento di servizio a **"ridotto impatto ambientale"**, che deve rispettare i criteri minimi ambientali (CAM) previsti dal **Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.**

### **Art. 74 – Individuazione dei Cimiteri.**

Il servizio di **pulizia dei cimiteri del Comune di Rimini** dovrà essere svolto nei seguenti 12 cimiteri:

- **Cimitero Civico Urbano di Rimini;**
- **Cimitero di S. Maria in Cerreto;**
- **Cimitero di S. Lorenzo in Correggiano;**
- **Cimitero di S. Martino Monte l'Abate;**
- **Cimitero di Casalecchio;**
- **Cimitero di S. Lorenzo Monte;**
- **Cimitero di S. Aquilina;**
- **Cimitero di S. Martino in XX;**
- **Cimitero di S. Cristina;**
- **Cimitero di Corpò;**
- **Cimitero di S. Giustina;**
- **Cimitero di S. Vito.**

Il servizio di **svuotamento dei cestelli** dovrà essere svolto negli 11 cimiteri del forese del **Comune di Rimini:**

- **Cimitero di S. Maria in Cerreto;**
- **Cimitero di S. Lorenzo in Correggiano;**
- **Cimitero di S. Martino Monte l'Abate;**
- **Cimitero di Casalecchio;**
- **Cimitero di S. Lorenzo Monte;**
- **Cimitero di S. Aquilina;**
- **Cimitero di S. Martino in XX;**
- **Cimitero di S. Cristina;**
- **Cimitero di Corpò;**
- **Cimitero di S. Giustina;**
- **Cimitero di S. Vito.**

Il servizio di **pulizia dei cimiteri del Comune di Santarcangelo di Romagna** dovrà essere svolto nei seguenti 6 cimiteri:

- **Cimitero di Canonica.**
- **Cimitero di Montalbano.**

- **Cimitero di Ciola.**
- **Cimitero di San Martino Dei Mulini.**
- **Cimitero di Sant'Ermete.**
- **Cimitero Centrale del Capoluogo di Santarcangelo di Romagna.**

**Art. 75 – Selezione dei candidati.**

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

L'Impresa dovrà quindi essere in possesso della **registrazione EMAS** (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS), o la **certificazione ISO 14001**, in corso di validità.

In alternativa, l'Impresa dovrà produrre, come prova, una **descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente** (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

**Art. 76 – Principali norme ambientali di riferimento.**

Sono indicate nel presente articolo le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto. In particolare si segnalano:

- Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004.
- D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

- D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

#### **Art. 77 – Formazione del personale addetto alle pulizie.**

L'Appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia,
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza),
- Differenze tra disinfezione e lavaggio,
- Modalità di conservazione dei prodotti,
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari, "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

L'Appaltatore, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, **devrà presentare il proprio programma di formazione del personale**, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'Impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analogha documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

#### **Art. 78 – Specifiche tecniche dei prodotti da impiegare nell'esecuzione del servizio.**

Tutti i prodotti e i materiali necessari allo svolgimento del presente appalto di servizio sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

##### **78.1 - Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari).**

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'Impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, **devono essere conformi ai criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.**

L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'**etichetta ambientale Ecolabel Europeo**. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, ha l'obbligo di sottoscrivere e presentare alla Committente la dichiarazione di cui all'**Allegato A** del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

Possono essere accettati, come mezzi di presunzione di conformità, altre etichette ambientali ISO di tipo I (rispondenti alla norma ISO 14024), qualora i criteri dell'etichetta ambientale siano conformi ai criteri ambientali minimi. In tal caso l'offerente indica l'etichetta ambientale posseduta dal prodotto che si impegna ad utilizzare e l'aggiudicatario provvisorio presenta la documentazione tecnica ufficiale dell'etichetta ambientale, evidenziandone i criteri conformi ai criteri ambientali minimi.

**L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.**

### **78.2 - Prodotti disinfettanti.**

**I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:**

- a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....",
- b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.

Il legale rappresentante dell'Impresa offerente ha l'obbligo di fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all' **Allegato B** del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.

L'Aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

La Committente potrà richiedere all' Aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.

### **78.3 - Altri prodotti.**

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 19.1 e 19.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.

Il legale rappresentante dell' **Impresa offerente ha l'obbligo fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare** riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, **sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B** del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.

**Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.**

L' Aggudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

La Committente potrà richiedere all' Aggudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012.

#### **78.4 - Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto.**

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) **devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009**, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.

Il legale rappresentante dell'**Impresa offerente** deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto.

L' Aggudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire alla Committente le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

#### **78.5 - Divieto d'uso di determinati prodotti.**

L' Impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante e/o profumante.

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della Committente).

#### **78.6 - Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti.**

L'Aggudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di svolgimento del servizio, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta

della Committente.

**Art. 79 – Mezzi e attrezzature impiegate nell'esecuzione del servizio.**

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a totale carico dell'Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche. In particolare, l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi indicati nella terza parte del presente capitolato.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Impresa.

La Committente si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta. Detti automezzi, mezzi d'opera, e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica da parte della Committente.

La Committente ha individuato una dotazione minima di mezzi e attrezzature necessaria all'esecuzione del servizio di cui l'Impresa dovrà dichiararne il possesso in sede di gara (si veda il precedente art. 7.2).

**Art. 80 – Piano gestionale del servizio.**

Il legale rappresentante dell'Impresa offerente dovrà redigere il "**Piano gestionale del servizio**", in cui sono descritte le misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio.

**Il Piano gestionale del servizio è finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, e diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto.**

**Tale piano dovrà descrivere e specificare, a titolo esemplificativo:**

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale,
- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a mq. Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia,
- le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uso dettate per il personale),
- le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio,

- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.

Il Piano gestionale del servizio dovrà essere avvalorato, ove possibile, da prove documentali.

La Committente effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel Piano gestionale del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

#### **Art. 81 - Descrizione delle prestazioni.**

I vari trattamenti di pulizia previsti nel presente capitolato sono ben definiti e si intendono impegnativi per l'Impresa Affidataria al fine di garantire il miglior livello di pulizia ed igiene al minimo costo in uso.

I sistemi previsti si basano sulla più larga meccanizzazione e sull'adozione di tecniche e di prodotti di alta qualità e resa.

Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri vanno protetti con adatte emulsioni polimeriche autolucidanti, salvo diversa indicazione della Committente.

La pulizia di fondo dei pavimenti (deceratura, rimozione di morchie e sedimenti, estesa agli zoccoli, successiva protezione con minimo due strati di emulsione polimerica autolucidante) deve essere effettuata ad inizio contratto e ripetuta annualmente.

Su tutte le superfici da trattare non è ammesso l'uso di segatura impregnata, alcool, ammoniaca, ipoclorito, acidi forti (cloridrico, nitrico) e altri prodotti che possono corrodere superfici, apparecchiature e impianti.

All'interno dei locali non è inoltre consentito l'impiego di scope di crine o nylon, né spazzolini tradizionali che possono danneggiare le superfici.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia e UE (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità), ed essere utilizzati esclusivamente per gli usi previsti dal produttore.

I trattamenti utilizzati non dovranno rendere scivolose le superfici trattate.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella UE, inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere in grado di filtrare l'aria in uscita fino a 0,3 micron.

#### **Art. 82 - Pulizia dei Cimiteri del Comune di Rimini.**

##### **Art. 82.1 – Individuazione e consistenza delle aree.**

Le operazioni di pulizia dei Cimiteri riguardano **N. 9 AREE DI LAVORO**:

##### **AREA DI LAVORO N. 1**

Corpo pluripiano del settore a nord situato nel **Cimitero Monumentale e Civico di Rimini** (circa mq 8.000 suddivisi su tre piani utili: galleria, portico e terrazzo).



#### AREA DI LAVORO N. 2

Chiesa antica, portico costituito dalle grandi arcate e cellette delle vecchie mura di ponente e levante situati nel **Cimitero Monumentale e Civico di Rimini** (circa mq 1.000 suddivisi su di un solo piano utile).

#### AREA DI LAVORO N. 3

Corpo pluripiano del settore a levante situato nel **Cimitero Monumentale e Civico di Rimini** (circa mq 3.000 suddivisi su tre piani utili: galleria, portico e terrazzo).

#### AREA DI LAVORO N. 4

Corpo pluripiano del settore a ovest (compreso nuova ala recentemente aperta) situato nel **Cimitero Monumentale e Civico di Rimini** (circa mq 15.000 suddivisi su quattro piani utili: galleria, portico, 1° terrazzo e 2° terrazzo).

#### AREA DI LAVORO N. 5

Aree scoperte e coperte pavimentate in pietra naturale o in cemento, comprese le aree circostanti la chiesa di San Francesco e la tomba di Federico Fellini, il colonnato dell'ingresso monumentale e il famedio, situati nel **Cimitero Monumentale e Civico di Rimini** (circa mq 5.000 suddivisi su di un solo piano utile).

#### AREA DI LAVORO N. 6

Servizi igienici situati nel **Cimitero Monumentale e Civico di Rimini** (circa 730 mq suddivisi su più piani utili).

#### AREA DI LAVORO N. 7

Aree individuate nell'apposita tabella riepilogativa negli undici cimiteri del forese (circa mq 11.235 di superfici esterne pavimentate, mq 405 di pavimentazione di locali e servizi igienici, mq 326 di rivestimenti verticali e circa mq 122,40 di superficie vetrata come meglio distinte nell'apposita tabella riepilogativa).

	CIMITERI DEL FORESE	INFISSI	PAVIMENTI LOCALI	SERVIZI IGIENICI		MARCIAPIEDI, TERRAZZI, PORTICATI
				PAVIMENTI	RIVESTIMENTI	
1	SAN VITO	mq 11,60	mq 27,50	Mq 10,50	mq 39,80	mq 1.560,00
2	SANTA GIUSTINA	mq 9,80	mq 44,40	mq 12,10	mq 43,00	mq 2.800,00
3	SAN LORENZO A MONTE	mq 25,00	mq 44,20	mq 10,50	mq 39,80	mq 2.342,00
4	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	mq 20,00	mq 34,70	mq 28,90	mq 39,50	mq 570,00
5	SAN MARTINO IN VENTI	mq 6,70	mq 13,00			mq 57,00
6	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	mq 7,80	mq 18,90	mq 9,20	mq 28,50	mq 1732,00
7	SANTA AQUILINA	mq 6,40	mq 13,00			mq 303,00
8	SANTA MARIA IN CERRETO	mq 7,70	mq 17,30	mq 4,00	mq 14,00	mq 651,50
9	SANTA CRISTINA	mq 7,00	mq 14,00	mq 15,90	mq 17,60	mq 115,00
10	CORPOLO'	mq 8,10	mq 26,60	mq 16,00	mq 58,00	mq 386,30
11	CASALECCHIO	mq 12,30	mq 31,40	mq 12,50	mq 45,80	mq 717,50
	<b>TOTALI</b>	<b>mq 122,40</b>	<b>mq 285,00</b>	<b>mq 119,60</b>	<b>mq 326,00</b>	<b>mq 11.234,30</b>

## **AREA DI LAVORO N. 8:**

Spogliatoi, servizi igienici ed ufficio nel Cimitero Monumentale e Civico di Rimini (circa 130 mq. suddivisi su di un solo piano utile).

### **SPECIFICHE E METRATURE.**

Nelle **prime sei aree di lavoro**, le superfici indicative interessate sono dell'ordine di grandezza di:

- superfici orizzontali nei manufatti: **30.700 mq.** complessivi;
- superfici verticali nei manufatti: **18.800 mq.** complessivi;
- superfici esterne pavimentate in pietra naturale o cemento: **6.000 mq.** complessivi;
- superfici costituite da vetri: **900 mq.** complessivi;
- superfici piastrelate, orizzontali, verticali dei servizi igienici: **870 mq.** complessivi.

### **NOTA BENE**

Le superfici indicate nel presente articolo sono da considerarsi "indicative" e non costituiscono l'effettiva consistenza delle strutture cimiteriali oggetto di pulizia.

Conseguentemente l'Impresa dovrà provvedere alla pulizia di tutte le strutture cimiteriali a lei affidate a far data dal verbale di consegna del primo anno di svolgimento dei servizi del presente Accordo Quadro, sulla base del prezzo offerto in sede di gara.

Si provvederà quindi all'aggiornamento dei corrispettivi relativi alla pulizia dei Cimiteri solo in caso di affidamento all'Appaltatore di nuove aree cimiteriali che si formalizzeranno successivamente alla data del verbale di consegna del primo anno di svolgimento dei servizi del presente Accordo Quadro

## **Art. 82.2 - Descrizione delle operazioni tipo di pulizia.**

### **Art. 82.2.1 – Operazioni da eseguire a giorni alterni (3 volte a settimana, lunedì - mercoledì-venerdì).**

#### **Area di lavoro n. 6 (Servizi igienici situati nel Cimitero Monumentale e Civico di Rimini).**

Si elencano di seguito le attività di pulizia che dovranno essere eseguite a giorni alternati:

- 1) pulitura, lavaggio e disinfezione di pavimenti, rivestimenti, sanitari e accessori dei servizi igienici;
- 2) distribuzione di carta igienica, sapone, asciugamani;
- 3) pronta segnalazione ai Servizi Cimiteriali di otturazioni, perdite, guasti, danneggiamenti, ecc., riscontrati durante lo svolgimento delle suddette operazioni.

#### **Area di lavoro n. 8 (Spogliatoi, servizi igienici ed ufficio nel Cimitero Monumentale e Civico di Rimini).**

Si elencano di seguito le attività di pulizia che dovranno essere eseguite a giorni alternati:

- 1) pulitura, lavaggio e disinfezione di pavimenti, rivestimenti, sanitari e accessori dei servizi igienici;
- 2) distribuzione di carta igienica, sapone, asciugamani.

### **Art. 82.2.2 – Operazioni da eseguire a frequenza settimanale.**

#### **Area di lavoro n. 7 (Cimiteri del forese dotati di servizio igienico).**

Si elencano di seguito le attività di pulizia che dovranno essere eseguite a frequenza settimanale:

- 1) pulitura, lavaggio e disinfezione di pavimenti, rivestimenti, sanitari e accessori dei servizi igienici;
- 2) distribuzione di carta igienica, sapone, asciugamani;
- 3) pronta segnalazione ai Servizi Cimiteriali di otturazioni, perdite, guasti, danneggiamenti, ecc., riscontrati durante lo svolgimento delle suddette operazioni.

#### **Art. 82.2.3 – Operazioni da eseguire a frequenza quindicinale.**

##### **Aree di lavoro n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 (Cimitero Civico e Monumentale di Rimini).**

Pulizia, raccolta e aspirazione della polvere e dei rifiuti abbandonati sulla pavimentazione, da eseguirsi prevalentemente (dove consentito) con macchine a motore elettrico di peso inferiore a 500 Kg. e con ingombro ridotto in modo tale da poter essere impiegate sui vari piani nei luoghi prefissati, utilizzando i montacarichi esistenti appartenenti alla struttura cimiteriale.

##### **Tomba di Federico Fellini.**

Spazzatura a mano e lavaggio del pavimento con idonea attrezzatura, con particolare riguardo alla rimozione di depositi organici e terrosi e di eventuali incrostazioni calcaree dovute alle tracimazioni di acqua.

##### **Chiesa antica:**

- 1) pulizia manuale ad umido della pavimentazione interna della chiesa antica
- 2) spolveratura e pulizia con panno umido delle panche collocate nella chiesa stessa.

##### **Scale, ascensori, montacarichi e punti particolari** dislocati in tutti i settori della struttura cimiteriale:

- 1) scopatura a umido di rampe scala e pianerottoli;
- 2) pulizia interna delle cabine e delle piattaforme di ascensori e montacarichi;
- 3) pulizia a mano con idonea attrezzatura in punti particolari quali: parti rialzate, panchine in pietra naturale ed in legno, corrimani e parapetti, angoli, ecc..

Si precisa che nel Cimitero Monumentale e Civico di Rimini sono presenti n. 2 ascensori e n. 4 montacarichi.

##### **Area di lavoro n.7 (Cimiteri del forese):**

- 1) scopatura a umido delle superfici pavimentate dei locali;
- 2) spolveratura a umido di davanzali, altari, mobili, arredi e suppellettili;
- 3) spazzatura, raccolta e allontanamento delle immondizie varie (rifiuti, polvere, terra, fogliame, ecc...) su tutte le superfici orizzontali costituite da marciapiedi, terrazzi e porticati.

#### **Art. 82.2.4 – Operazioni da eseguire a frequenza mensile.**

##### **Aree di lavoro n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 (Cimitero Civico e Monumentale).**

Scale, ascensori, montacarichi dislocati in tutti i settori della struttura cimiteriale:

- 1) lavaggio con idoneo prodotto detergente neutro;
- 2) pulizia interna delle cabine e delle piattaforme di ascensori e montacarichi con la precauzione di non

permettere il versamento di liquidi nel vano ascensore o montacarichi, per non danneggiare le apparecchiature.

#### **Area di lavoro n. 5.**

Pulizia mediante spazzatura a macchina e/o manuale delle aree scoperte pavimentate in pietra naturale o in cemento (**compresa l'area pavimentata e non, circostante la chiesa di San Francesco**) e conseguente raccolta di immondizie e di fogliame.

#### **Area di lavoro n. 7 (Cimiteri del forese):**

- 1) lavaggio manuale con idoneo prodotto detergente neutro per le superfici pavimentate di tutti i locali;
- 2) rimozione mediante lavaggio con opportuno detergente di eventuali depositi terrosi o vegetali resistenti alla spazzatura su tutte le superfici orizzontali costituite da marciapiedi, terrazzi e porticati.

#### **Art. 82.2.5 - Operazioni da eseguire a frequenza bimestrale.**

##### **Aree di lavoro n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 (Cimitero Civico e Monumentale).**

**Lavaggio ed accurata asciugatura delle superfici orizzontali e/o raccordate** con macchina lavasciuga elettrica di peso inferiore a 500 Kg. e con ingombro ridotto in modo tale da poter essere impiegata sui vari piani nei luoghi prefissati utilizzando i montacarichi esistenti appartenenti alla struttura cimiteriale.

**Inoltre si richiede che la finitura venga realizzata a mano con una idonea attrezzatura, nei seguenti punti particolari quali:** parti rialzate, panchine in pietra naturale ed in legno, corrimani e parapetti, angoli, pilette poste in galleria per lo scolo delle acque, compresa la superficie immediatamente circostante dove spesso ristagna, provocando macchie nel pavimento, l'acqua di rifiuto proveniente dai vasi dei fiori, teloni di copertura e di protezione dei montafretri, ecc.

##### **Tutte le aree di lavoro:**

- 1) **deragnatura manuale e aspirazione di polvere**, con eventuale uso di prolunghe e accessori, di soffitti, angoli, pareti (dove non sono presenti loculi), plafoni, velette, travi ricalate, archi e loro catene, volte, davanzali, apparecchi di illuminazione, vani scala e di corridoi, pensiline, gallerie, androni, superfici esterne della chiesa di San Francesco e manufatti in genere;
- 2) **aperture, infissi e vetri:** deragnatura e successivo lavaggio su entrambe le facce di vetri ed infissi con idoneo prodotto neutro; trattamento di protezione con olio di vaselina delle parti metalliche ossidabili;
- 3) **anfore del famedio:** pulizia e spolveratura a mano e/o con soffio d'aria e adeguata attrezzatura;
- 4) **antica chiesa:** lavaggio a mano della pavimentazione con idoneo prodotto detergente neutro;
- 5) **parapetti e corrimani:** lavaggio completo di parapetti e corrimani in pietra naturale e in metallo;
- 6) **erbe, muschi, licheni, depositi terrosi, resti vegetali:** estirpazione ed asportazione di filacci erbosi, muschi e licheni, eventualmente sviluppatasi sulle pavimentazioni; nei punti ove allignassero licheni, depositi particolari di smog e/o atmosferici dovrà essere utilizzata per la pulizia una idropulitrice con pressione minore o uguale a 1,1 bar ed acqua di rete idrica a bassa temperatura (< 50° C) in modo da ottenere una perfetta pulizia senza danneggiare i materiali; rimozione di depositi di varia natura: rimozione mediante lavaggio con opportuno detergente di depositi terrosi o vegetali resistenti alla spazzatura eventualmente presenti sulle superfici pavimentate di marciapiedi, terrazzi e porticati;
- 7) **tomba di Federico Fellini:** lucidatura del monumento in bronzo, realizzato dallo scultore Arnaldo

Pomodoro denominato "La Grande Prua", con un prodotto speciale del tipo "Duraglit" ovatta lucidante per metalli escluso argento;

- 8) **cancelli di tutti i n. 12 cimiteri** presenti sul territorio comunale: spolveratura, deragnatura, pulizia e lubrificazione/ingrassatura delle parti meccaniche che consentono un perfetto movimento di apertura e di chiusura (cardini, chiavistelli, serrature, ecc., avendo cura di usare prodotti ad elevata penetrazione e adesività, ridottissima dilavabilità e assenza di colature sulle parti manovrabili).

#### **Art. 82.2.6 - Operazioni da eseguire con cadenza annuale.**

Si elencano di seguito le attività di pulizia che dovranno essere eseguite a cadenza annuale sulle superfici pertinenti di tutte le prime 7 aree di lavoro:

- 1) eliminazione degli eventuali insetti (zanzare, vespe, formiche, ragni, ecc...) e dei relativi nidi;
- 2) eliminazione di ragnatele e accumuli di polvere;
- 3) lavaggio a fondo di tutte le pavimentazioni protette e non protette, con particolare riguardo alla rimozione di morchie e sedimenti dovuti al versamento e ristagno di acqua, alla dispersione di resti vegetali, allo smog e a fenomeni atmosferici;
- 4) deceratura con asportazione totale o parziale del film polimerico e stesura, totale o parziale, del nuovo film polimerico;
- 5) estirpazione ed asportazione di eventuali filacci erbosi, muschi e licheni. Nei punti dove allignassero licheni, depositi particolari di smog e/o atmosferici dovrà essere utilizzata per la pulizia una idropulitrice con pressione minore o uguale a 1,1 bar ed acqua di rete idrica a bassa temperatura (< 50° C) in modo da ottenere una perfetta pulizia senza danneggiare i materiali.

#### **Art. 82.2.7 - Operazioni da eseguire annualmente nel periodo dedicato alla commemorazione dei defunti.**

##### **Tutte le aree di lavoro del Cimitero Civico e Monumentale.**

Servizio articolato su tre giornate comprendenti il 1 e 2 novembre più un terzo giorno da stabilire annualmente in base al calendario, con presenza continuativa per tutto l'orario di apertura (7,15 – 17,00), di una squadra di due operatori addetta alla pulizia ed eventuale sanificazione dei servizi igienici, e di una squadra di due operatori addetta al controllo e alla raccolta di rifiuti abbandonati dagli utenti al di fuori dei cassonetti di raccolta, finalizzato al mantenimento del decoro cimiteriale in giornate di continuo e intenso utilizzo.

#### **Art. 83 - Servizio di svuotamento dei cestelli negli 11 Cimiteri del forese del Comune di Rimini.**

Il servizio prevede lo svuotamento dei cestelli e cestoni getta rifiuti presenti negli 11 Cimiteri del Forese del Comune di Rimini, a cadenza settimana (indicativamente il giovedì od altro giorno a richiesta della Committente), compreso il conferimento del materiale di risulta in discariche autorizzate od altri punti di raccolta autorizzati di HERA s.p.a.

Lo svuotamento dei cestelli dovrà essere svolto manualmente o con l'ausilio di idonea attrezzatura e/o mezzo meccanico.

E' compreso nel servizio ogni onere per il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

**I mezzi dell'Impresa per il trasporto dei rifiuti dovranno pertanto essere autorizzati al trasporto di detta tipologia di rifiuti nel rispetto della vigente normativa in materia.**

Il servizio di svuotamento dei cestelli dovrà essere svolto negli 11 Cimiteri del Forese del Comune di Rimini:

- 1) **Cimitero di S. Maria in Cerreto;**
- 2) **Cimitero di S. Lorenzo in Correggiano;**
- 3) **Cimitero di S. Martino Monte l'Abate;**
- 4) **Cimitero di Casalecchio;**
- 5) **Cimitero di S. Lorenzo Monte;**
- 6) **Cimitero di S. Aquilina;**
- 7) **Cimitero di S. Martino in XX;**
- 8) **Cimitero di S. Cristina;**
- 9) **Cimitero di Corpolò;**
- 10) **Cimitero di S. Giustina;**
- 11) **Cimitero di S. Vito.**

#### **Art. 84 - Pulizia dei Cimiteri del Comune di Santarcangelo di Romagna.**

Il servizio di pulizia di tutti i n. 6 Cimiteri presenti sul territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna:

- **Cimitero di Canonica.**
- **Cimitero di Montalbano.**
- **Cimitero di Ciola.**
- **Cimitero di San Martino Dei Mulini.**
- **Cimitero di Sant'Ermete.**
- **Cimitero Centrale del Capoluogo di Santarcangelo di Romagna.**

comprende le attività di seguito elencate.

#### **NOTA BENE**

**L'Impresa dovrà provvedere alla pulizia di tutte le strutture cimiteriali a lei affidate a far data dal verbale di consegna del primo anno di svolgimento dei servizi del presente Accordo Quadro, sulla base del prezzo offerto in sede di gara.**

**Si provvederà quindi all'aggiornamento dei corrispettivi relativi alla pulizia dei Cimiteri solo in caso di affidamento all'Appaltatore di nuove aree cimiteriali che si formalizzeranno successivamente alla data del verbale di consegna del primo anno di svolgimento dei servizi del presente Accordo Quadro**

#### **Art. 84.1 - Operazioni da eseguire a giorni alterni.**

E' prevista la pulizia a giorni alterni nei giorni non festivi di tutti i servizi igienici esistenti nel **Cimitero Centrale di Santarcangelo di Romagna**, avendo cura di usare idonei disinfettanti, comprensivo di:

- 1) **detersione e disinfezione delle apparecchiature sanitarie e delle piastrelle dei bagni delle varie strutture;**
- 2) **lavaggio della pavimentazione e detersione degli specchi e di tutti gli accessori ed arredi presenti nei bagni;**
- 3) **vuotatura e ripristino sacchi e cestini presenti nei bagni;**
- 4) **fornitura e collocazione di carta igienica e sapone.**

#### **Art. 84.2 - Operazioni da eseguire a frequenza settimanale.**

E' prevista la pulizia una volta la settimana (con particolare riguardo ai giorni festivi) della palazzina servizi comprensiva di uffici, e di tutte le zone pubbliche, porticati, loggiati, viali, vialetti, aree pavimentate, asfaltate o rivestite in marmo, compreso la pulizia degli escrementi dei volatili (colombi, tortore, ecc.) entro la cerchia perimetrale dei cimiteri comunali, **sia al Centrale di Santarcangelo di Romagna che nei 5 Cimiteri frazionali**, compreso le zone d'accesso, i marciapiedi, oltre ai locali adibiti al culto (cappelle).

Sempre con **cadenza settimanale** è anche prevista la **pulizia dei servizi igienici nei 5 Cimiteri frazionali**, avendo cura di usare idonei disinfettanti, comprensivo di:

- detersione e disinfezione delle apparecchiature sanitarie e delle piastrelle dei bagni delle varie strutture;
- lavaggio della pavimentazione e detersione degli specchi e di tutti gli accessori ed arredi presenti nei bagni;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini presenti nei bagni;
- fornitura e collocazione di carta igienica e sapone.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri di attrezzatura, anche per i lavori in quota, e la fornitura di detersivi, di scope, di badili, di segatura, di sale, e quanto altro occorra per le suddette operazioni.

#### **Art. 84.3 - Operazioni da eseguire con frequenza mensile.**

E' previsto il lavaggio con idonei detersivi di tutte le zone pavimentate, compreso i locali ad uso uffici, corridoi adiacenti, compresi i colonnati con frequenza mensile, avendo cura di non inondare le cripte sotterranee, per quanto concerne il **Cimitero Centrale di Santarcangelo di Romagna (Settore Monumentale dei Portici)**.

#### **Art. 84.4 - Operazioni da eseguire con frequenza trimestrale.**

E' prevista la pulizia dei vetri, degli apparecchi illuminanti e dei serramenti con frequenza trimestrale, **in tutti i n. 6 Cimiteri presenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna**, considerando sempre a carico del gestore tutti gli oneri di attrezzatura, fornitura di detersivi, scale, stracci e quanto altro occorra per l'esecuzione delle operazioni suddette.

#### **Art. 84.5 - Operazioni da eseguire con frequenza annuale.**

E' prevista, con cadenza annuale:

- 1) l'eliminazione degli eventuali insetti (zanzare, vespe, formiche, ragni, ecc.) e dei relativi nidi;
- 2) l'eliminazione di ragnatele e accumuli di polvere;
- 3) il lavaggio a fondo di tutte le pavimentazioni protette e non protette, con particolare riguardo alla rimozione di morchie e sedimenti dovuti al versamento e ristagno di acqua, alla dispersione di resti vegetali, allo smog e a fenomeni atmosferici;
- 4) la deceratura con asportazione totale o parziale del film polimerico e stesura, totale o parziale, del nuovo film polimerico;
- 5) l'estirpazione e l'asportazione di eventuali filacci erbosi, muschi e licheni. Nei punti dove allignassero licheni, depositi particolari di smog e/o atmosferici dovrà essere utilizzata per la pulizia una idropulitrice con pressione minore o uguale a 1,1 bar ed acqua di rete idrica a bassa temperatura (< 50° C) in modo da ottenere una perfetta pulizia senza danneggiare i materiali.

**Art. 84.6 – Svuotamento e pulizia dei cestelli getta rifiuti.**

PULIZIA DUE VOLTE LA SETTIMANA di tutte le ceste, dei contenitori, e dei punti di raccolta dei rifiuti floreali in particolare, con trasporto dei medesimi fino al luogo ove sono stati dislocati gli appositi cassonetti, raccolta e ramazzatura dei vialetti ghiaia o asfaltati.

**Art. 84.7 – Pulizia dei vialetti in ghiaia dei cimiteri.**

E' prevista la pulizia bisettimanale con scope e rastrelli dei vialetti ghiaia avendo cura di raschiare, ove necessario, asportando erbacce, graminacee e riassetando il tutto.

**Art. 84.8 – Pulizie generali in occasione delle festività.**

E' prevista la pulizia generale accurata in occasione delle festività del mese di Novembre, del 25 Aprile, e comunque ogniqualvolta sia eventualmente disposto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali in occasione di particolari manifestazioni commemorative, con particolare riguardo e cura per i Monumenti, Mausolei, Lapidi di guerra, Sacrari militari, Tombe Partigiani, nonché delle Tombe Monumentali private di particolare pregio;

**Cimitero Centrale di Santarcangelo di Romagna.**

Servizio articolato su tre giornate comprendenti il 1 e 2 novembre più un terzo giorno da stabilire annualmente in base al calendario, con presenza continuativa per tutto l'orario di apertura (7,00– 17,00), di 1 operatore addetto alla pulizia ed eventuale sanificazione dei servizi igienici, e di una squadra di due operatori addetta al controllo e alla raccolta di rifiuti abbandonati dagli utenti al di fuori dei cassonetti di raccolta, finalizzato al mantenimento del decoro cimiteriale in giornate di continuo e intenso utilizzo

**Art. 85 – Prescrizioni generali.**

Le operazioni di pulizia dovranno essere condotte in orari in cui l'afflusso di pubblico è minore: la definizione di tali orari è da concordare con la Committente e la Direzione Cimiteriale.

L'occupazione di aree a rotazione per l'esecuzione dei lavori non deve creare disagi nell'uso e nell'accessibilità alla struttura cimiteriale.

Durante le operazioni di pulizia deve essere garantita la sicurezza dei visitatori e del personale che lavora all'interno della struttura mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni, consentendo l'accessibilità nelle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale dovrà indossare vestiario di massima visibilità.

Si dovranno usare prodotti di pulizia e disinfettanti di gradevole odore, biodegradabili oltre il 90% e di cui dovranno essere fornite, qualora richieste, le schede tecniche generali e le schede tecniche di sicurezza come previsto dalle vigenti normative.

Tali prodotti dovranno essere atossici e non infiammabili e comunque non dovranno essere pericolosi per il personale addetto al loro utilizzo né per gli utenti, non dovranno arrecare alcun danno in caso di inalazione, sia durante il periodo di applicazione che dopo il loro uso; i prodotti pulenti non dovranno arrecare alcun danno ai materiali trattati, lasciando integra la loro superficie, consistenza e colorazione;

I macchinari impiegati dovranno essere dotati di marchio CE.

Relativamente alla camera mortuaria e ai servizi igienici è previsto a carico dell' Impresa Affidataria, l'approvvigionamento e la fornitura della carta igienica, del sapone e della carta asciugamani.



Gli operatori che eseguono il servizio di pulizia **hanno l'obbligo di compilare e firmare un documento di rilevazione della presenza**, predisposto a cura dell'Impresa Affidataria, da conservare presso la struttura in cui viene svolto il servizio. A fine mese, tale documento dovrà essere consegnato alla Committente. La compilazione della tabella attesterà l'effettivo espletamento del servizio, ma non la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte, che sarà verificata di volta in volta.

## **Capo IV° - Gestione amministrativa e manutenzione lampade votive.**

### **Art. 86 - Descrizione dell'attività.**

L'Accordo Quadro disciplina il servizio di gestione amministrativa e manutenzione delle lampade votive dei 6 Cimiteri ubicati nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato.

### **Art. 87 – Individuazione dei Cimiteri.**

Il servizio di gestione e manutenzione delle lampade votive dei cimiteri del Comune di Santarcangelo di Romagna dovrà essere svolto nei seguenti 6 cimiteri:

- **Cimitero di Canonica.**
- **Cimitero di Montalbano.**
- **Cimitero di Ciola.**
- **Cimitero di San Martino Dei Mulini.**
- **Cimitero di Sant'Ermete.**
- **Cimitero Centrale del Capoluogo di Santarcangelo di Romagna.**

### **Art. 88 – Servizio di gestione amministrativa delle lampade votive.**

Il servizio comprende:

- a) la redazione e aiuto nella compilazione delle richieste su apposita modulistica di allacciamenti/trasferimenti/disdette e loro trasmissione all'Ufficio Ragioneria Comunale ed eventuali indicazioni sui relativi versamenti da effettuare presso la Tesoreria Comunale
- b) la ricezione delle richieste di nuovi allacciamenti (con ritiro del bollettino di pagamento effettuato presso la Tesoreria comunale), oltre alla ricezione delle richieste di trasferimento/disdette;
- c) l'invio dei nuovi contratti all'Istituto Bancario individuato dall'Amministrazione Comunale o dalla Committente Anthea per l'emissione del MAV per il nuovo allacciamento e la riscossione dell'imposta relativa;
- d) la ricezione delle richieste d'intervento per sostituzione lampade fulminate ed altri lavori di manutenzione su impianti già esistenti;
- e) lo smistamento degli interventi da effettuare agli operatori;
- f) la predisposizione e gestione della "banca dati" contenente tutte le informazioni relative alle utenze (esistenti, nuove, trasferimenti e variazioni, disdette, ecc.) con l'indicazione dei soggetti intestatari, l'importo del canone e lo stato del pagamento (effettuato, non effettuato, sollecitato, ecc.);
- g) l'invio dei dati aggiornati di tutte le utenze – indicativamente nel mese di luglio - alla Tesoreria Comunale per l'emissione del MAV per il pagamento della quota annuale e contestuale trasmissione alla Tesoreria dei solleciti da inviare agli utenti morosi (il costo per l'invio dei bollettini MAV sarà regolato fra Amministrazione comunale e Tesoreria). Trascorsi infruttuosamente i termini indicati dal sollecito, la società Anthea provvederà al distacco dell'utenza morosa,
- h) dopo aver ricevuto la ricevuta del versamento per il nuovo allacciamento, l'immediata registrazione delle operazioni effettuate nel software per l'emissione della bollettazione e smistamento degli interventi da effettuare agli operatori
- i) la ricezione di richiesta chiarimenti sull'emissione della bollettazione;

- j) la registrazione nel software di variazioni intestazione, indirizzo, disattivazioni richieste dagli utenti o effettuate per morosità;
- k) le informazioni di carattere generale inerenti defunti, intestatari fattura ed eventuali chiarimenti sulle fatture;
- l) la registrazione di tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate nel software per l'elaborazione delle statistiche d'intervento;
- m) la predisposizione di una adeguata reportistica da inviare semestralmente (giugno e dicembre) della "banca dati" predisposta e gestita con tutte le registrazioni effettuate.

#### **Art. 89 – Servizio di manutenzione delle lampade votive.**

Il servizio include le attività per consentire l'erogazione dell'illuminazione votiva ai cittadini richiedenti e comprendono l'allacciamento dei punti di luce votiva a seguito della stipula di nuovi contratti, lo scollegamento su richiesta della Committente o dell'Amministrazione Comunale, il ripristino della funzionalità del punto luce, la sostituzione delle lampade non funzionanti, dei fusibili, oltre ad ogni altro intervento necessario a garantire la funzionalità del punto luce.

Gli interventi dovranno essere effettuati prima possibile e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta. In caso di interventi di particolare complessità potranno essere concordati tempi diversi per l'esecuzione dell'intervento, in accordo con la Committente e l'Amministrazione Comunale.

Tutti i prodotti impiegati dovranno riportare il marchio CE che sono loro applicabili e dovranno riportare chiaramente il marchio IMQ o equivalente e garantire una qualità luminosa analoga a quella dei prodotti già presenti nelle strutture cimiteriali di più recente costruzione.

Dovranno essere utilizzati componenti a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale.

#### **Art. 90 – Costruzione degli impianti.**

L'esecuzione delle opere impiantistiche e le eventuali zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEE e le prescrizioni C.E.I. e dovrà essere certificata ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90 dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore).

E' comunque prescritto il rispetto di tutte le normative vigenti in materia impiantistica, di sicurezza sul lavoro ed in materia previdenziale ed assicurativa. L'esecuzione degli interventi, o di qualsivoglia successiva modifica, dovrà essere supportata dal deposito, a fine lavori, della "certificazione di conformità", ai sensi dei vigenti disposti normativi, completa degli allegati tecnici obbligatori. L'impianto dorsale, i conduttori, le derivazioni e tutto quanto necessario per l'allacciamento e la manutenzione dei punti luce delle votive ed, in generale, per la gestione completa del servizio (a puro titolo indicativo e non esaustivo: centraline, quadri, trasformatori, circuiti, ecc.), dovrà essere fornito dal concessionario ed essere eseguito nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni di sicurezza attualmente vigenti. I trasformatori di alimentazione dovranno essere adeguatamente riparati e protetti. L'impianto dovrà essere garantito a luce continua, salvo interruzioni per causa di forza maggiore e per riparazioni, ininterrottamente.

#### **Art. 91 – Consegna degli impianti.**

L'Appaltatore riceverà in consegna gli impianti nello stato d'uso in cui si trovano, con l'obbligo di una perfetta manutenzione e conservazione degli stessi.

La Committente non risponde per eventuali danni agli allacciamenti recati dalla riesumazione o tumulazione delle salme ed ogni altra operazione effettuata dal personale dell'Appaltatore.

I lavori di allacciamento saranno eseguiti dall'Appaltatore, che risponde verso il Comune dei danni che arrecasse a terzi e si impegna ad osservare le norme che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tutti i componenti utilizzati negli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI che sono loro applicabili e dovranno riportare chiaramente il marchio IMQ o equivalente. In caso di linee sotterranee interessate da fosse di inumazione, dovranno essere deviate e/o ripristinate lungo i percorsi di camminamento, sentito la Committente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale.

La Committente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale potrà eseguire ispezioni e/o sopralluoghi sulla gestione del servizio ed eventuali anomalie riscontrate dovranno essere eliminate dalla Ditta, previo Ordine di servizio, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci).

**Art. 92 – Fornitura lampade votive.**

Le lampade votive saranno fornite all'Appaltatore a cura e spese di Anthea. L'Appaltatore provvederà alla sostituzione delle lampade via via che queste si bruceranno o comunque si consumeranno.

# Indice

## TITOLO I° - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro.	1
Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti "specifici".	2
Art. 3 - Estensione dell'Accordo.	2
Art. 4 - Ammontare dell'Accordo Quadro.	3
Art. 5 - Requisiti di affidamento del servizio.	3
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici - Modalità di adeguamento dei prezzi.	4
Art. 7 - Descrizione ed importo indicativo annuo delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.	5
Art. 8 - Forma dell'Accordo Quadro e dei contratti "specifici". Termini di sottoscrizione.	6
Art. 9 - Subappalto.	6
Art. 10 - Cessione del contratto.	8
Art. 11 - Imposte e oneri fiscali.	8
Art. 12 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, responsabile del servizio.	8
Art. 13 - Fallimento dell'Appaltatore.	9
Art. 14 - Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e dell'Accordo Quadro.	9
Art. 15 - Cauzione definitiva.	10
Art. 16 - Riduzione delle garanzie.	10
Art. 17 - Assicurazioni a carico dell'Impresa.	10
Art. 18 - Obblighi a carico dell'impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo contributivo e della sicurezza.	12
Art. 19 - Oneri a carico dell'impresa.	12
Art. 20 - Documentazione.	13
Art. 21 - Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'Accordo Quadro.	13
Art. 22 - Consegna e avvio del servizio.	14
Art. 23 - Lavoro notturno e festivo.	15
Art. 24 - Sospensioni del servizio.	15
Art. 25 - Programma di massima e programma esecutivo – cronoprogramma.	15
Art. 26 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.	16
Art. 27 - Elenco dei prezzi unitari.	17
Art. 28 - Forniture a piè d'opera.	18
Art. 29 - Lavorazioni eventuali non previste – nuovi prezzi.	18
Art. 30 - Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi – prescrizioni comuni a tutti i servizi erogati.	18
Art. 31 - Adempimenti accessori.	18
Art. 32 - Uso del logo aziendale.	19
Art. 33 - Pagamenti in acconto.	19
Art. 34 - Pagamenti a saldo.	19
Art. 35 - Tracciabilità dei flussi finanziari.	19
Art. 36 - Revisione prezzi.	19
Art. 37 - Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e ordini di servizio.	20
Art. 38 - Condotta del servizio da parte dell'Appaltatore e responsabilità tecnica.	21
Art. 39 - Clausola Sociale e riassorbimento del personale.	21

Art. 40 - Ultimazione del servizio.	22
Art. 41 - Certificato di conformità (regolare esecuzione del servizio).	22
Art. 42 - Rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	23
Art. 43 - Norme generali di sicurezza ed igiene.	23
Art. 44 - Danni a cose e persone.	24
Art. 45 - Penali.	24
Art. 46 - Risoluzione dell'Accordo Quadro.	25
Art. 47 - Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti derivanti.	26
Art. 48 - Transazioni.	26
Art. 49 - Tribunale competente.	27
Art. 50 - Accesso agli atti dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici.	27
Art. 51 - Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto	27
Art. 52 - Rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/01.	27

## **TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Capo I° - Operazioni Necroscopiche.**

Art. 53 - Descrizione dell'attività.	29
Art. 54 - Individuazione dei Cimiteri.	29
Art. 55 - Organizzazione del personale.	30
Art. 56 - Consistenza del servizio.	30
Art. 57 - Mezzi ed attrezzature del servizio.	32
Art. 58 - Rifiuti cimiteriali.	33
Art. 59 - Sepoltura di cadaveri, ceneri, resti mortali e resti ossei.	33
Art. 60 - Esumazioni ordinarie in campo comune e campo angeli.	35
Art. 61 - Esumazioni straordinarie.	35
Art. 62 - Estumulazioni ordinarie o straordinarie.	36
Art. 63 - Sostituzione feretro a richiesta.	36
Art. 64 - Indicazioni generali per lo svolgimento del servizio.	36

### **Capo II° - Servizio di portineria e custodia dei Cimiteri.**

Art. 65 - Descrizione dell'attività.	38
Art. 66 - Individuazione dei Cimiteri.	38
Art. 67 - Organizzazione del personale.	38
Art. 68 - Custodia.	38
Art. 69 - Apertura e chiusura dei Cimiteri.	39
Art. 70 - Orari di apertura e ricevimento delle salme, cadaveri, feretri.	40
Art. 71 - Attività di ricevimento delle salme e dei cadaveri.	40
Art. 72 - Personale.	40

### **Capo III° - Servizio di pulizia dei Cimiteri.**

Art. 73 - Descrizione dell'attività.	41
Art. 74 - Individuazione dei Cimiteri.	41

Art. 75 - Selezione dei candidati.	42
Art. 76 - Principali norme ambientali di riferimento.	42
Art. 77 - Formazione del personale addetto alle pulizie.	43
Art. 78 - Specifiche tecniche dei prodotti da impiegare nell'esecuzione del servizio.	43
Art. 79 - Mezzi e attrezzature impiegate nell'esecuzione del servizio.	46
Art. 80 - Piano gestionale del servizio.	46
Art. 81 - Descrizione delle prestazioni.	47
Art. 82 - Pulizia dei Cimiteri del Comune di Rimini.	47
Art. 83 - Servizio di svuotamento dei cestelli negli 11 Cimiteri del forese del Comune di Rimini.	52
Art. 84 - Pulizia dei Cimiteri del Comune di Santarcangelo di Romagna.	53
Art. 85 - Prescrizioni generali.	55

#### **Capo IV° - Gestione amministrativa e manutenzione lampade votive.**

Art. 86 - Descrizione dell'attività.	57
Art. 87 - Individuazione dei Cimiteri.	57
Art. 88 - Servizio di gestione amministrativa delle lampade votive.	57
Art. 89 - Servizio di manutenzione delle lampade votive.	58
Art. 90 - Costruzione degli impianti.	58
Art. 91 - Consegna degli impianti.	58
Art. 92 - Fornitura lampade votive.	59